

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Oggetto: **LR N. 21/2016, DGR 1572/2019 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE LIVELLO BASE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” SITA IN PORTO POTENZA PICENA (MC) IN VIA APRUTINA 194 DELLA SOCIETA’ KOS CARE SRL PER 297 POSTI LETTO DI RIABILITAZIONE EXTRA-OSPEDALIERA IN REGIME RESIDENZIALE E 40 POSTI DI RIABILITAZIONE EXTRA-OSPEDALIERA IN REGIME SEMIRESIDENZIALE**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTO l’articolo 15 comma 2 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO l’articolo 14 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la DGR n. 1572 del 16.12.2019

DECRETA

- di accogliere l’istanza di accreditamento istituzionale Livello BASE, (prott. 330299|26/03/2021, 991084|02/08/2022 e 105596|27/01/2023) presentata dal legale rappresentante della Società KOS CARE Srl con sede a Milano (MI) in via Durini n.9, P.IVA 01148190547, per 297 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale e 40 posti di riabilitazione extra-ospedaliera in regime semiresidenziale - collocati all’interno della struttura denominata “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194;
- di prendere atto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, rese dai legali rappresentanti della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto che la struttura “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194, è stata autorizzata all’esercizio dal Comune di Potenza Picena con provvedimento n. 21555 del 27/07/2022 per 297 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale e 40 posti di riabilitazione extra-ospedaliera in regime semiresidenziale;
- di attestare l’esito favorevole circa la valutazione di funzionalità, di cui all’Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l’accreditamento di 297 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale e 40 posti di riabilitazione extra-ospedaliera in regime



semiresidenziale, della struttura in oggetto, in capo al Dipartimento Salute – Settore Autorizzazioni e Accreditamenti;

- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento DGR n. 1572/2019, redatto presso la struttura in data 22.12.2022 dal Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale, la cui relazione di sintesi è riportata nel documento istruttorio;
- di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto il livello base;
- di accreditare nel livello “BASE”, ai sensi della DGR 1572/2019:
 - 40 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 601931 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale;
 - 169 pl Tipologia RD2 - ORPS 601932 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili;
 - 30 pl – Tipologia RD3 – Cod. ORPS 600381 - Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili;
 - 28 pl – Tipologia RD1 – Cod. ORPS 601934 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili;
 - 40 posti tipologia SRDis1 - cod. ORPS 601751 - Centro Diurno Riabilitativo per Disabili in regime semi residenziale;
 - 30 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 604933 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale.
- come dichiarato dal Legale Rappresentante della Struttura sopra indicata, entro 12 mesi dal rilascio del presente Decreto di Accreditamento di Livello Base dovranno essere raggiunte le evidenze di Tipo III e presentata istanza per l’accreditamento di Livello Avanzato.

Il presente atto viene trasmesso alla struttura richiedente, all’AST 3 (MC) e al Settore Flussi Informativi e Monitoraggio SSR dell’ARS per quanto di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.



**IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi**

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- DGR n. 1105 del 25 /09/2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010- 2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.522 del 23.04.2018 “L.R. 30 settembre 2019, n.21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A)”;
- DD P.F. territorio e integrazione ospedale territorio dell’ARS n.12 del 02.08.2021 avente ad oggetto: “Legge regionale n. 21/2016. Costituzione e Funzionamento del Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale (GAAR)”;
- DGR 1572 del 16/12/2019 “Legge regionale n. 21/2016 e ss.mm.ii., Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”;
- DGR n.1194 P.F. Accreditamenti del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020;
- Decreto n. 150/SAN del 25.10.2013 ad oggetto: “L.R. n.20/2000 – art.16 – accreditamento istituzionale “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” - erogaz. prest. riab. funz. portatori disab. fis. psych. e sens. in reg. residenz. e semires. - via Aprutina,194 - Porto Potenza Picena (MC).
- Autorizzazione rilasciata dal Comune di Potenza Picena n. 21555 del 27/07/2022 per l’esercizio della struttura sanitaria “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194, per prestazioni riabilitative per disabili per 297 PL residenziale e 40 PL semiresidenziali.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 1572 del 16/12/2019 ha approvato il nuovo Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie.



Con DGR n. 1194 del 03/08/2020 la Giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della LR n. 21/2016, la disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'art. 7 commi 1 e 2 della LR 21/2016 e le disposizioni relative all'adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione (ad integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020), stabilendo che nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compreso gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Nel caso in esame, il legale rappresentante della Società KOS CARE Srl con sede a Milano (MI) in via Durini n.9, P.IVA 01148190547 ha presentato istanza protocollata al n. 330299|26/03/2021, integrata con prott. 991084|02/08/2022 e 105596|27/01/2023, per il rilascio dell'accREDITamento di Livello BASE per 297 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera in regime residenziale e 40 posti di riabilitazione extra-ospedaliera in regime semiresidenziale - collocati all'interno della struttura denominata "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194. L'istanza è stata presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della LR 21/2016, che prevede che i termini del procedimento per l'accREDITamento decorrano dal rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione n. 21555 del 27/07/2022 è stata rilasciata dal Comune di Potenza Picena per l'esercizio di:

- Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale in regime residenziale con una dotazione di 40 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 601931;
- Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili in regime residenziale con una dotazione di 169 pl Tipologia RD2 - ORPS 601932;
- Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili in regime residenziale con una dotazione di 30 pl – Tipologia RD3 – Cod. ORPS 600381;
- Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili in regime residenziale per una dotazione di 28 pl – Tipologia RD1 – Cod. ORPS 601934;
- Centro Diurno Riabilitativo per Disabili in regime semi residenziale con una dotazione di 40 posti tipologia SRDis1 - cod. ORPS 601751;
- Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale in regime residenziale con una dotazione di 30 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 604933.

Con modello AUT4 in data 24/01/2023 è stato comunicato al SUAP del Comune di Potenza Picena la variazione del rappresentante legale della Società che ne ha preso atto con Prot.3678|03/02/2023 (acquisito al prot. 143085|06/02/2023); stessa comunicazione è stata effettuata al Settore Autorizzazioni e Accreditementi della Regione Marche (acquisita al prot. 105596|27/01/2023).



Per la valutazione della funzionalità, ai sensi dell'art.17 comma 4 della LR 21/2016, si tiene conto che la struttura in oggetto è accreditata ai sensi del vecchio manuale DGR 1889/2001 (LR 20/2000) con Decreto n. 150/SAN del 25.10.2013, accreditamento prorogato fino al 30.09.2023 ai sensi dell'art.23 c.2 della LR 21/2016 e della DGR 1194 del 03.08.2020. Come previsto dalla DGR 1572/2019 si ritiene dare garanzia che i posti letto accreditati possano avere continuità.

Relativamente ai 30 posti letto di riabilitazione extra-ospedaliera RD1-USR in regime residenziale codice ORPS 604933 la funzionalità viene valutata sulla base dell'atto del fabbisogno di cui alla DGR n.1105/17:

- i posti letto di cui si richiede l'accredimento (COD. TIPOLOGIA RD1-USR) si collocano nel livello assistenziale INTENSIVO del regime residenziale dell'area DISABILI;
- i posti letto accreditabili a livello regionale sono 470 e i posti letto già accreditati sono 427.

Complessivamente la valutazione della funzionalità è favorevole per 297 PL residenziale e 40 PL semiresidenziali (ID 27114515|09/08/2022|AUA).

Con prot. 1000284|04/08/2022|AUA il Responsabile del procedimento ha comunicato alla KOS CARE SRL l'avvio del procedimento amministrativo.

Con nota prot. 1029073|12/08/2022 il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti ha richiesto al Coordinatore del Comitato Tecnico Operativo (CTO) dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) presso l'Agenzia Regionale Sanitaria l'attivazione del Gruppo per l'Autorizzazione e l'Accreditamento Regionale (GAAR) per la verifica del possesso dei requisiti per l'accredimento istituzionale.

In data 26.09.2022 il Direttore Sanitario dell'Istituto di Riabilitazione Santo Stefano ha richiesto all'OTA di posticipare la visita per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento di almeno 30 giorni.

Il GAAR ha effettuato il sopralluogo presso la struttura denominata "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194, in data 22.12.2022.

Il Coordinatore del CTO dell'OTA ha trasmesso al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti (ns. prot. n. 1598750|29/12/2022) il verbale di verifica del possesso dei requisiti previsti nel Manuale di Accreditamento (DGR 1572/2019), redatto durante il sopralluogo del 22.12.2022, la cui relazione di sintesi riporta quanto segue:

"In data odierna i sottoscritti ... componenti GAAR Marche e ... in qualità di osservatori, hanno avuto accesso alla struttura denominata "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO" sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194, per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi della LR 21/2016, per il livello 1 base.

Visitata la struttura, esaminata la documentazione e sentito il personale presente, si rileva quanto segue: la totale conformità di tutti i requisiti applicabili previsti dal manuale di accreditamento. Per quanto sopra esposto, sulla base della rispondenza ai requisiti si propone: il rilascio dell'accredimento livello base."

Pertanto, considerato l'esito finale della verifica del GAAR, attesa la regolarità della



documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di accreditare nel livello BASE la struttura denominata “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO” sita in Porto Potenza Picena (MC) in via Aprutina 194 per le seguenti prestazioni:

- Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale in regime residenziale con una dotazione di 40 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 601931;
 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Estensiva per Disabili in regime residenziale con una dotazione di 169 pl Tipologia RD2 - ORPS 601932;
 - Residenza Socio-Sanitaria Assistenziale per Disabili in regime residenziale con una dotazione di 30 pl – Tipologia RD3 – Cod. ORPS 600381;
 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili in regime residenziale per una dotazione di 28 pl – Tipologia RD1 – Cod. ORPS 601934;
 - Centro Diurno Riabilitativo per Disabili in regime semi residenziale con una dotazione di 40 posti tipologia SRDis1 - cod. ORPS 601751;
 - Residenza Sanitaria Riabilitativa Intensiva per Disabili - Unità Speciale Residenziale in regime residenziale con una dotazione di 30 pl – Tipologia RD1 USR – ORPS 604933
- per un totale di 297 Posti Letto residenziali e 40 Posti semiresidenziali.

Come dichiarato dal Legale Rappresentante della Struttura suddetta, entro 12 mesi dal presente Decreto di Accreditamento di Livello Base dovranno essere raggiunte le evidenze di Tipo III e presentata istanza per l’accreditamento di Livello Avanzato.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di adottare il decreto in oggetto.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Oggetto: **LR 21/2016 - DGR 937 E 938/2020 – VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA EXTRAOSPEDALIERA DENOMINATA COMUNITÀ GABRIELE NOVI - TIPOLOGIA SRT-IA STRUTTURA RESIDENZIALE PER LA SALUTE MENTALE – INFANZIA E ADOLESCENZA - UBIcata A CASTEL DI LAMA (AP) IN CONTRADA COLLECCHIO N.19, CON UNA DOTAZIONE DI N. 20 POSTI LETTO – CODICE ORPS-604390**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, articolo 15 comma 2;

VISTO la Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18, articolo 14;

DECRETA

- l'esito favorevole della verifica di compatibilità Regionale, svolta ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 dall'Agenzia Regionale Sanitaria per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria extraospedaliera denominata Comunità Gabriele Novi - tipologia SRT-IA Struttura Residenziale per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza - ubicata a Castel di Lama (AP) in Contrada Collecchio n.19, con una dotazione di n. 20 posti letto codice ORPS 604390 e contestuale cessazione di 6 pl di SRT-IA (ex SRP5) cod ORPS 604390, come indicato nella richiesta dal legale rappresentante del Consorzio di Cooperative AMA-UTOPIA Cooperativa P.IVA 02467870446 con sede legale a Castel di Lama (AP) in Contrada Collecchio n.19;
- l'esito favorevole della verifica di congruità Regionale per la realizzazione di n. 20 posti letto Tipologia SRT-IA Struttura Residenziale per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza presso la struttura di cui al punto precedente, svolta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, dal Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità di cui al verbale ID 25471143|24.02.2022|AUA, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP Piceno Consind, all'ASUR AV 5 (AP) per l'adozione degli atti di competenza, e per conoscenza alla struttura richiedente.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.



Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR 1105 del 25.09.2017 – “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”
- DGR 937 e 938 del 20.07.2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale
- Decreto P.F. Autorizzazioni n° 47AUT del 17.09.2021: “L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento nominativi del Gruppo di Congruità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Autorizzazione alla realizzazione n. 5981 del 05/05/2017 rilasciata dal Comune di Castel di Lama per n.6 PL – codice tipologia SRT-IA (ex SRP5) – con sede a Castel di Lama (AP), in Contrada Collecchio n. 19 codice ORPS 604390

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 937 e 938 del 20.07.2020 ha approvato, ai sensi della LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b), il Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni, Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

La procedura prevista dall’art. 8 c.2 L.R. n.21/2016, stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la



verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Nel caso in esame, il SUAP Piceno Consind ha trasmesso in data 10/02/2022 la nota acquisita al prot. n. 160905|10/02/2022, successivamente integrata con prot. 277296|08/03/2022, relativa all'istanza del legale rappresentante del CONSORZIO DI COOPERATIVE AMA-UTOPIA P.IVA 02467870446 con sede legale a Castel di Lama (AP) in Contrada Collecchio, n.19, per il rilascio dei pareri regionali per la realizzazione della struttura sanitaria denominata Comunità Gabriele Novi - tipologia SRT-IA Struttura Residenziale per la Salute mentale – Infanzia e Adolescenza - ubicata a Castel di Lama (AP) in contrada Collecchio, n.19, con una dotazione di n. 20 posti letto.

Il Consorzio di Cooperative AMA-UTOPIA Cooperativa otteneva in data 05/05/2017 l' autorizzazione alla realizzazione n. 5981 per la struttura sanitaria denominata COMUNITÀ TERAPEUTICA RESIDENZIALE con una dotazione di 6 posti letto – codice ORPS 604390 – codice tipologia SRT-IA (ex SRP5) – con sede a Castel di Lama, in Contrada Collecchio n. 19, (AP). Con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata all' istanza pervenuta dal SUAP Piceno Consind e registrata al ns. prot. 160905|10/02/2022, il legale rappresentante del Consorzio di Cooperative AMA-UTOPIA Cooperativa dichiara di rinunciare alla suddetta autorizzazione e di voler procedere alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per un nuovo progetto avente come oggetto una struttura sanitaria denominata Comunità Gabriele Novi - tipologia SRT-IA Struttura Residenziale per la Salute mentale – Infanzia e Adolescenza - ubicata a Castel di Lama (AP) in contrada Collecchio, n.19, con una dotazione di n. 20 posti letto codice ORPS 604390.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP Piceno Consind, con nota prot. n. 213286|23.02.2022, la ricezione dell'istanza e la richiesta di integrazioni.

Il Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti ha trasmesso al Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria, con nota prot. 219477 del 24/02/2022 l'istanza suddetta per il parere di compatibilità previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016.

Il Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria con nota acquisita al prot. n. 411856|05/04/2022|R_MARCHE|GRM|AUA|A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“Premesso che:

- il numero dei posti letto dei servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati alla realizzazione, all'esercizio ed accreditati è accertato nel database AURORA sulla base dei decreti emessi dalle competenti P.F. del Servizio Sanità;*
- la richiesta viene valutata sulla base dell'atto del fabbisogno DGR n.1105/17;*
- i posti letto richiesti (SRT-IA) si collocano nel livello assistenziale intensivo del regime residenziale;*
- i posti letto autorizzabili a livello regionale sono 237, i posti già autorizzati sono 204.*



Esito istruttoria

Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di 20 posti letto di SRT-IA, contestualmente verranno cessati 6 pl di SRT-IA (ex SRP5) cod ORPS 604390 come indicato nella richiesta.”

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n. 47AUT del 17.09.2021, ha esaminato il progetto della struttura per la verifica della congruità nella seduta del 24/02/2022 di cui al verbale ID 25471143 rilasciando il parere che di seguito si riporta:

*“ ... esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla realizzazione della struttura sociosanitaria denominata “Comunità Gabriele Novi” sita nel Comune di Castel di Lama (AP) in Contrada Collecchio n.1 – Regime Residenziale – codice tipologia SRT-IA - Struttura Residenziale per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza - con una dotazione di n. 20 posti letto.*

Tutti i requisiti generali e i requisiti specifici di cui al codice paragrafo SRT-IA dei vigenti Manuali Regionali di Autorizzazione DGR 937 e 938/2020 dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio.”

Per quanto sopra esposto, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di decretare l'esito dei suddetti pareri di compatibilità e congruità regionali della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di adottare il decreto in oggetto.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI

Oggetto: LR N. 21/2016, DGR 1572/2019 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE NEL LIVELLO “BASE” PER N. 80 POSTI LETTO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI – CODIFICA R2 - ORPS 603505 NELLA STRUTTURA DENOMINATA “RESIDENZA VILLALBA” SITA NEL COMUNE DI MACERATA (MC) IN VIA JACOPO ROBUSTI, 37

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTO l’articolo 15 comma 2 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTO l’articolo 14 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale)

DECRETA

- di accogliere l’istanza di accreditamento istituzionale, presentata (prot. n. 1250663|07.10.2021) dal legale rappresentante della SANATRIX GESTIONI SRL con sede a Civitanova Marche (MC) in via dei Pini, 31 – P.IVA 01490070438;
- di prendere atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto che la struttura “RESIDENZA VILLALBA”, sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti n.37, è stata autorizzata dal Comune di Macerata con provvedimento autorizzativo n.145 del 09.11.2021 per l’esercizio dell’attività sanitaria per l’erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti – codifica R2 - ORPS 603505 con una capienza di n.80 posti letto;
- di attestare l’esito favorevole circa la valutazione di funzionalità, di cui all’Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l’accreditamento degli 80 posti letto richiesti (tipologia R2 - ORPS 603505), presso la struttura in oggetto, in capo al Dipartimento Salute - Settore Autorizzazioni e Accreditamenti;
- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento (DGR n. 1572/2019) con prescrizioni, redatto presso la struttura in data 25.01.2022 dal Gruppo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale (prot. n. 127602|02/02/2022) e della successiva relazione di assolvimento delle prescrizioni



redatta dallo stesso in data 17.02.2022 dalla quale si evince l'adempimento alle prescrizioni impartite.

- di dare atto che la proposta di accreditamento è nel livello "BASE";
- di accreditare, ai sensi della L.R. n. 21/2016, n.80 posti letto di di Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti – codifica R2 - ORPS 603505 nella struttura denominata "RESIDENZA VILLALBA", sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti n.37 - livello BASE;

Il presente atto viene trasmesso al legale rappresentante della "RESIDENZA VILLALBA" e al Direttore dell'AV3 ASUR Marche.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della LR 21/2016 e della L.R. n. 3/2020, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;
- L.R. 7/2017: “Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21”;
- DGR n. 1105 del 25/09/2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010- 2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.522 del 23.04.2018 “L.R. 30 settembre 2019, n.21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A)”;
- DD P.F. territorio e integrazione ospedale territorio dell’ARS n.12 del 02.08.2021 ad oggetto: Legge regionale n. 21/2016. Costituzione e Funzionamento del Gruppo di Autorizzazione ed Accreditamento Regionale (GAAR)”;
- DGR 1572 del 16/12/2019 “Legge regionale n. 21/2016 e ss.mm.ii., Capo III, Art. 16 – Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e socio sanitarie previste dall’art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 2”;
- Autorizzazione del Comune di Macerata n.145 del 09.11.2021, per prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti – tipologia R2 – Cod. ORPS 603505, con una capienza di 80 posti letto nella struttura sanitaria denominata “Residenza Villaba” ubicata nei locali siti in via Jacopo Robusti snc Macerata.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 1572 del 16/12/2019 ha approvato il nuovo Manuale di Accreditamento per le strutture sanitarie e sociosanitarie.

Il comma 1) dell’art.17 della LR 21/2016 (Procedura per l’accreditamento) prevede che nei casi in cui la domanda di accreditamento è presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione all’esercizio, i termini del procedimento per l’accreditamento decorrono dal rilascio dell’autorizzazione.

Nel caso in esame, il legale rappresentante della SANATRIX GESTIONI SRL con sede a Civitanova Marche (MC) in via dei Pini, 31 – P.IVA 01490070438, ha presentato in data 07.10.2021 ns. protocollo n. 1250663/2021, istanza di accreditamento istituzionale nel Livello



BASE per n. 80 posti letto di Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti – codifica R2 - ORPS 603505 nella struttura denominata “RESIDENZA VILLALBA” sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti, 37.

In data 11.11.2021, con nota acquisita al prot. 1389931-2021, il Comune di Macerata ha trasmesso alla PF Autorizzazioni il provvedimento autorizzativo n.145 del 09.11.2021 per l'esercizio dell'attività sanitaria per l'erogazione di prestazioni di Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti – codifica R2 - ORPS 603505 con una capienza di n.80 posti letto nella struttura sanitaria denominata “RESIDENZA VILLALBA” sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti,37.

Il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla struttura richiedente con prot. 1482064|02/12/2021, l'avvio del procedimento amministrativo.

Si prende atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015.

Ai fini dell'accreditamento degli 80 posti letto richiesti (tipologia R2 - ORPS 603505), è stata effettuata la valutazione della funzionalità della struttura, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, sulla base dell'atto di fabbisogno DGR 1105/2017.

Considerato che:

- il numero dei posti letto dei servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati alla realizzazione, all'esercizio ed accreditati è accertato nel database AURORA in cui sono registrati i decreti emessi dalla competente PF del Servizio Sanità;
- la richiesta viene valutata sulla base dell'atto del fabbisogno di cui alla DGR n.1105/17;
- i posti letto di cui si richiede l'accreditamento (COD. TIPOLOGIA R2) si collocano nel livello assistenziale ESTENSIVO del regime residenziale dell'area ANZIANI;
- i posti letto accreditabili a livello regionale sono 1469 e i posti letto già accreditati sono 741;
- i posti letto accreditabili a livello distrettuale sono 136 e i posti letto già accreditati sono 0, pertanto risultano 136 posti letto accreditabili.

Pertanto, si ritiene **favorevole** la valutazione della funzionalità.

Con nota prot. 1482286 del 02/12/2021 il Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” ha richiesto al Coordinatore del Comitato Tecnico Operativo (CTO) dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) presso l'Agenzia Regionale Sanitaria l'attivazione del Gruppo per l'Autorizzazione e l'Accreditamento Regionale (GAAR) per la verifica del possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale.

Il GAAR ha effettuato il sopralluogo presso la struttura sanitaria denominata “RESIDENZA VILLALBA” sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti n.37, sopra individuata, in data 25.01.2022.

Il Coordinatore del CTO dell'OTA ha trasmesso al Dirigente della P.F. Autorizzazioni (ns. prot. n. 127602|02/02/2022) il verbale di verifica del possesso dei requisiti previsti nel Manuale di Accreditamento (DGR 1572/2019), redatto durante il sopralluogo del 25.01.2022, la cui relazione di sintesi riporta quanto segue:

“In data odierna i sottoscritti componenti GAAR Marche hanno avuto accesso alla struttura



denominata “RESIDENZA VILLALBA” sita nel Comune di Macerata (MC) in via Jacopo Robusti n.37 per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi della LR 21/2016, per il livello 1 Base.

Visitata la struttura, esaminata la documentazione e sentito il personale presente, si rileva quanto segue: la parziale conformità dei requisiti applicabili previsti dal manuale di accreditamento.

Criterio	Requisiti n°	Evidenze n°	Ipotesi prescrittiva	Scadenza NC (3 mesi)
VI°	6.4	6.4.2	Procedura di interazione con i livelli regionali preposti alla gestione del rischio clinico	X
VI°	6.4	6.4.3	Individuazione formale e presentazione curriculum del professionista che espleta funzione di “Clinical Risk Manager”	X

Per quanto sopra esposto, sulla base della rispondenza ai requisiti si propone: il rilascio dell’accreditamento con presenza di prescrizioni.”

Con successivo prot. 201478|21/02/2022 il Coordinatore del CTO dell’OTA ha trasmesso al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti la relazione di assolvimento delle prescrizioni redatta dal GAAR in data 17.02.2022 dalla quale si evince l’adempimento alle prescrizioni impartite.

Pertanto, considerato l’esito finale della verifica del GAAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di accreditare la struttura in esame per le prestazioni richieste nel Livello BASE.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente del Settore Autorizzazioni e Accreditamenti di adottare il decreto in oggetto.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **RETTIFICA DECRETO N. 60 AUT DEL 29.10.2021 CONCERNENTE LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITA' PER LA TRASFORMAZIONE DI 20PL R2 IN 20PL R1 (CURE INTERMEDIE) DELLA STRUTTURA SANITARIA RESIDENZIALE DENOMINATA "RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI" SITA IN PESARO, PIAZZA T. PROVINI N.2 CODICE ORPS 608326**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTO l'articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di rettificare il Decreto 60AUT del 29.10.2021 per meri refusi relativamente:
 - 1) al codice ORPS indicato nell'oggetto e nell'esito dell'istruttoria;
 - 2) al dispositivo sull'esito favorevole delle verifiche di compatibilità e di congruità;
- di attestare che il codice ORPS relativo ai 20 posti R1 Cure Intermedie da realizzare nella struttura sanitaria denominata "Residenza Cives – Cure residenziali – Villa Fastiggi" sita in Pesaro, Piazza T. Provini n.2 è 608326;
- l'esito favorevole della verifica di compatibilità Regionale, svolta ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ns. prot. n. 1270438|13/10/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A), per l'autorizzazione alla trasformazione di 20PL R2 in 20pl R1 (cure intermedie) della struttura sanitaria residenziale denominata "Residenza Cives – Cure residenziali – Villa Fastiggi" sita in Pesaro, Piazza T. Provini n.2, richiesta dal legale rappresentante del Consorzio Sociale Villa Fastiggi P.IVA 02654460410 con sede legale nel Comune di Pesaro in Piazza Tarquinio Provini n.2;
- l'esito favorevole della verifica di congruità Regionale per n. 20 posti R1 Cure Intermedie presso la struttura di cui al punto precedente, svolta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, dal Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità di cui al verbale ID 24460293|28.10.2021|AUT, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Pesaro per l'adozione degli atti di competenza, all'ASUR AV 1 (PU) e per conoscenza al richiedente della struttura in oggetto.



Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR 1105 del 25.09.2017 – “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”
- DGR n.128 del 13/02/2019: “Avvio delle progettualità "prioritarie" di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 "Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 –Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria e sociale”;
- DGR. n.875 del 22/07/2019: “DGR n.128/2019 – Presentazione progettualità prioritarie scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi.”;
- DGR 937 e 938 del 20.07.2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale
- Decreto P.F. Autorizzazioni n° 47AUT del 17.09.2021: “L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento nominativi del Gruppo di Conguità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Autorizzazione prot. n.74009 del 17.06.2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Pesaro per l’esercizio di n.88 posti letto tra i quali 60 pl R2.2 codice ORPS 604800;
- Autorizzazione prot. n.74000 del 17.06.2021 rilasciata dal SUAP del Comune di Pesaro per l’esercizio di n.2 posti letto.
- DD 60AUT del 29.10.2021: “LR 21/2016 - DGR 937 e 938/2020 – DGR 875/2019 - Verifiche di compatibilita’ e di congruita’ per la trasformazione di 20pl R2 in 20pl R1 (cure intermedie) della struttura sanitaria residenziale denominata “Residenza Cives – Cure Residenziali – Villa Fastiggi” sita in Pesaro, Piazza T. Provini n.2 codice ORPS 604800”



Motivazione

A seguito della trasmissione da parte del SUAP del Comune di Pesaro acquisita al prot. n. 835848 del 05.07.2021, relativa all'istanza del legale rappresentante del Consorzio Sociale Villa Fastiggi P.IVA 02654460410 con sede legale nel Comune di Pesaro in Piazza Tarquinio Provini n.2, per il rilascio dei pareri regionali per la trasformazione di 20pl R2 in 20pl R1 (cure intermedie) nella struttura sanitaria residenziale denominata "Residenza Cives – Cure Residenziali – Villa Fastiggi" sita In Pesaro, Piazza T. Provini n.2, questa PF Autorizzazioni ha istruito la pratica e in base all' esito dei pareri di compatibilità e di congruità, attesa la regolarità della documentazione acquisita, ha emesso il Decreto n.60AUT del 29.10.2021 sopra esplicitato.

Nel Decreto n.60AUT del 29.10.2021 sono presenti i seguenti refusi:

- il codice ORPS indicato nell'oggetto e nell'esito dell'istruttoria (codice ORPS 604800 al posto del corretto codice ORPS 608326);
- il dispositivo sull'esito favorevole delle verifiche di compatibilità e di congruità, che è erroneamente riferito ad una struttura semiresidenziale 20 posti SRD al posto della struttura residenziale Residenza CIVES 20 posti letto R1.

Ritenuto che per il buon andamento della Pubblica Amministrazione e affinché gli atti adottati siano il più possibile rispondenti ai fini da conseguire soprattutto nei confronti dei soggetti destinatari degli effetti giuridici degli stessi, sia opportuno procedere al riesame degli atti stessi qualora si rilevino inesattezze, si ritiene opportuno proporre di rettificare il Decreto 60AUT del 29.10.2021 come segue:

1. indicare che il corretto codice ORPS relativo ai 20 posti R1 Cure Intermedie da realizzare nella struttura sanitaria denominata "Residenza Cives – Cure residenziali – Villa Fastiggi" sita in Pesaro, Piazza T. Provini n.2 è 608326;
2. decretare l'esito favorevole della verifica di compatibilità Regionale, svolta ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 dall'Agenzia Regionale Sanitaria (ns. prot. n. 1270438|13/10/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A), per l'autorizzazione alla trasformazione di 20PL R2 in 20pl R1 (cure intermedie) della struttura sanitaria residenziale denominata "Residenza Cives – Cure residenziali – Villa Fastiggi" sita in Pesaro, Piazza T. Provini n.2, richiesta dal legale rappresentante del Consorzio Sociale Villa Fastiggi P.IVA 02654460410 con sede legale nel Comune di Pesaro in Piazza Tarquinio Provini n.2;
3. decretare l'esito favorevole della verifica di congruità Regionale per n. 20 posti R1 Cure Intermedie presso la struttura di cui al punto precedente, svolta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, dal Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità di cui al verbale ID 24460293|28.10.2021|AUT, riportato nel documento istruttorio del Decreto 60AUT del 29.10.2021 e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio.



Per quanto sopra esposto, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di rettificare il Decreto 60AUT del 29.10.2021 come sopra indicato.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. "Autorizzazioni" di adottare il presente decreto ad oggetto:

RETTIFICA DECRETO N. 60 AUT DEL 29.10.2021 CONCERNENTE LE VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITA' PER LA TRASFORMAZIONE DI 20PL R2 IN 20PL R1 (CURE INTERMEDIE) DELLA STRUTTURA SANITARIA RESIDENZIALE DENOMINATA "RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI" SITA IN PESARO, PIAZZA T. PROVINI N.2 CODICE ORPS 608326

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **LR 21/2016 - DGR 937 E 938/2020 - VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SANITARIO UBICATO IN RAPAGNANO – VIA CASTELLETTA – LOCALITÀ OSTERIA – COMPOSTO DA N. 3 STRUTTURE CON UNA DOTAZIONE DI N. 155 POSTI RESIDENZIALI E 20 POSTI SEMIRESIDENZIALI CODICI ORPS 608311, 608312, 608313, 608314, 608315, 608316, 608317.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTO l'articolo 15 della Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- l'esito favorevole delle verifiche di compatibilità Regionale, svolte ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016, dal Dirigente della PF Territorio ed Integrazione Ospedale Territorio dell'ARS (ns. prott. n. 990919|06.08.2021 e 1162216|21.09.2021), per l'autorizzazione, richiesta dal legale rappresentate della Società Castellani & Gelosi srl - Partita IVA 00362730558 – con sede in Terni (TR) in via Roma, 102, alla realizzazione di un complesso sanitario ubicato in Rapagnano – via Castelletta – Località Osteria, composto da n. 3 strutture con una dotazione di n. 155 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali, con le seguenti prestazioni:

Struttura	Codifica	Intervento	Posti letto	Codice ORPS
1 ST1	R1	Cure Intermedie	30	608311
1 ST1	RD1	Residenza Sanitaria Riabilitativa intensiva per disabili	6	608313
1 ST1	RD3	Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti	39	608314
2 ST2	R1	Cure Intermedie	40	608312
2 ST2	SRD	Centro Diurno per persone con demenza	20 diurno	608317
3 ST3	SRP1	Struttura Residenziale Terapeutica per Salute mentale	21	608316
3 ST3	SRP3	Comunità protetta per la salute mentale	19	608315
Totale posti letto			155	
Totale posti diurno			20	



2. l'esito favorevole della verifica di congruità Regionale per n. 155 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali esplicitati al punto precedente, svolta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, dal Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità di cui al verbale ID 24096408|20.09.2021, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP PICENO CONSIND per l'adozione degli atti di competenza, all'ASUR AV 4 (FM) e per conoscenza alla struttura in oggetto.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR 1105 del 25.09.2017 – “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”
- DGR 937e 938 del 20.07.2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale
- Decreto P.F. Autorizzazioni n° 47AUT del 17.09.2021: “L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento nominativi del Gruppo di Congruità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 937 e 938 del 20.07.2020 ha approvato, ai sensi della LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b), i Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni, Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

La procedura prevista dall’art. 8 c.2 L.R. n.21/2016, stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la



verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Nel caso in esame, il SUAP Piceno Consind ha trasmesso in data 19.05.2021 la nota acquisita al prot. n. 585238/2021, successivamente integrata con note prott. n. 911852/21.07.2021 e 1047810/27.08.2021, relative all'istanza del legale rappresentante della Società Castellani & Gelosi srl - Partita IVA 00362730558 – con sede in Terni (TR) in via Roma, 102, per il rilascio dei pareri regionali per l'autorizzazione alla realizzazione di un complesso sanitario ubicato in Rapagnano – via Castelletta – Località Osteria – composto da n. 3 strutture con una dotazione di n. 155 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP PICENO CONSIND ed alla struttura richiedente, con nota del 28.05.2021, prot. n. 633043, la ricezione dell'istanza.

Il Dirigente della P.F. Autorizzazioni ha trasmesso al Dirigente della PF Territorio ed Integrazione Ospedale Territorio dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. 660692/03.06.2021, successivamente rettificata ed integrata con le note prot. 928705/26.07.2021 e prot. 975988/03.08.2021, l'istanza suddetta per il parere di compatibilità previsto dall'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016.

Il Dirigente della PF Territorio ed Integrazione Ospedale Territorio dell'ARS con nota acquisita al prot. n. 990919/06.08.2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“Premesso che:

- il numero dei posti letto dei servizi residenziali e semiresidenziali autorizzati alla realizzazione, all'esercizio ed accreditati è accertato nel database AURORA sulla base dei decreti emessi dalle competenti P.F. del Servizio Sanità;*
- la richiesta viene valutata sulla base dell'atto del fabbisogno DGR n.1105/17;*
- i posti letto richiesti per l'utenza anziani - R1 Cure Intermedie 30p + 40pl si collocano nel livello assistenziale intensivo del regime residenziale; ...si esprime parere di compatibilità positivo per 30pl da collocarsi nella struttura ST1 e per 40pl da collocarsi nella struttura ST2.*
- i posti letto richiesti per l'utenza anziani - SRD Centro Diurno per persone con demenza 20 posti si collocano nel livello assistenziale estensivo del regime semiresidenziale;... si esprime parere di compatibilità positivo per 20 posti.*
- i posti letto richiesti per l'utenza disabili - RD1 Residenza Sanitaria Riabilitativa intensiva per disabili 15pl si collocano nel livello assistenziale intensivo del regime residenziale;
... si esprime parere di compatibilità positivo per 6pl come disponibili da fabbisogno.*
- i posti letto richiesti per l'utenza disabili - RD3 Residenza Socio Sanitaria Assistenziale per Disabili 30pl si collocano nel livello assistenziale lungoassistenza/mantenimento del regime residenziale;... si esprime parere di compatibilità positivo per 30pl.*



- i posti letto richiesti per l'utenza salute mentale - SRP1 Struttura Residenziale Terapeutica per la Salute mentale 21pl si collocano nel livello assistenziale intensivo del regime residenziale;... si esprime parere di compatibilità positivo per 21pl.

- i posti letto richiesti per l'utenza salute mentale - SRP3 Comunità protetta per la salute mentale 19pl si collocano nel livello assistenziale lungoassistenza/mantenimento del regime residenziale;...si esprime parere di compatibilità positivo per 19pl.”

Il responsabile del Procedimento ha comunicato al SUAP PICENO CONSIND ed alla struttura richiedente, con nota del 06.08.2021, prot. n. 992873, l'esito della verifica di compatibilità parzialmente favorevole.

La struttura, con le note prot. 1047810|27.08.2021 e 1100659|07.09.2021, ha richiesto che i 9 posti letto non autorizzabili nella destinazione sanitaria RD1 venissero autorizzati come RD3.

E' seguito un nuovo parere di compatibilità espresso dal Dirigente della PF Territorio ed Integrazione Ospedale Territorio dell'ARS con nota acquisita al prot. n. 1162216|21.09.2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A, di cui si riporta l'esito:

“Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo per 9 pl, adeguando la precedente domanda di RD3 da 30 a 39pl come da richiesta.”

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n. 47AUT del 17.09.2021, ha esaminato il progetto della struttura per la verifica della congruità nella seduta del 20.09.2021 di cui al verbale ID 24096408|20.09.2021, rilasciando il parere che di seguito si riporta:

“ ...esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione di un complesso sanitario composto da n. 3 strutture ubicato in Rapagnano – via Castelletta – Località Osteria –per un totale di n. 155 posti letto e 20 posti diurno.

Tutti i requisiti generali e i requisiti specifici di cui ai codici paragrafo:

R1 , RD1 , RD3, SRD, SRP1, SRP3 dei vigenti Manuali Regionali di Autorizzazione DGR 937 e 938/2020 dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio.”

Per quanto sopra esposto, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di decretare l'esito dei suddetti pareri di compatibilità e congruità regionali per l'autorizzazione alla realizzazione del complesso sanitario di Rapagnano, con una dotazione di n. 155 posti residenziali e 20 posti semiresidenziali, con le seguenti prestazioni:



Struttura	Codifica	Intervento	Posti letto	Codice ORPS
1 ST1	R1	Cure Intermedie	30	608311
1 ST1	RD1	Residenza Sanitaria Riabilitativa intensiva per disabili	6	608313
1 ST1	RD3	Residenza Sanitaria Assistenziale per persone non autosufficienti	39	608314
2 ST2	R1	Cure Intermedie	40	608312
2 ST2	SRD	Centro Diurno per persone con demenza	20 diurno	608317
3 ST3	SRP1	Struttura Residenziale Terapeutica per Salute mentale	21	608316
3 ST3	SRP3	Comunità protetta per la salute mentale	19	608315
Totale posti letto			155	
Totale posti diurno			20	

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. "Autorizzazioni" di adottare il presente decreto ad oggetto:

LR 21/2016 - DGR 937 E 938/2020 - VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITA' PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO SANITARIO UBICATO IN RAPAGNANO – VIA CASTELLETTA – LOCALITÀ OSTERIA – COMPOSTO DA N. 3 STRUTTURE CON UNA DOTAZIONE DI N. 155 POSTI RESIDENZIALI E 20 POSTI SEMIRESIDENZIALI CODICI ORPS 608311, 608312, 608313, 608314, 608315, 608316, 608317

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **LR 21/2016 - DGR 937/2020 - VERIFICHE DI COMPATIBILITA' E DI CONGRUITA' PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 30 POSTI LETTO RD2 IN 30 POSTI LETTO RD1-USR (UNITÀ SPECIALE RESIDENZIALE) – REGIME RESIDENZIALE - CODICE ORPS 604933 - ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO", UBICATA NEL COMUNE DI POTENZA PICENA, IN VIA APRUTINA N. 194.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017, modificata con D.G.R. n. 889 del 06.07.2020;

VISTA la D.G.R. n. 928 del 13/07/2020;

DECRETA

- l'esito favorevole della verifica di compatibilità Regionale, svolta ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016 dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ns. prot. n. 488684|29/04/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A), per l'autorizzazione alla trasformazione di n. 30 posti letto RD2 in 30 posti letto RD1-USR (Unità Speciale Residenziale) codice ORPS 604933 – regime residenziale - all'interno della struttura sanitaria denominata "ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO", Padiglione B piano primo, ubicata nel Comune di Potenza Picena, in via Aprutina n. 194, richiesta dal legale rappresentante della Società KOS CARE SRL, partita IVA 01148190547 con sede in Milano (MI) in via Durini n.9;
- l'esito favorevole della verifica di congruità Regionale per la trasformazione di n. 30 posti letto RD2 in 30 posti letto RD1-USR presso la struttura di cui al punto precedente, svolta ai sensi dell'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, dal Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità di cui al verbale ID 24051708|14.09.2021, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Potenza Picena per l'adozione degli atti di competenza, all'ASUR AV 3 (MC) e per conoscenza alla struttura in oggetto.



Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR 1105 del 25.09.2017 – “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”
- DGR 937 del 20.07.2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
- Decreto P.F. Autorizzazioni n° 5AUT del 15.01.2021: “L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento nominativi del Gruppo di Congruità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 889 del 06.07.2020 “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n.31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 608/2020 inerente il fabbisogno di personale anno 2020”;
- D.G.R. n. 928 del 13/07/2020 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione "Autorizzazioni" nell’ambito del Servizio Sanità e Posizione di funzione “Turismo” nell’ambito del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche della Giunta Regionale”
- Decreto Dirigente Servizio Sanità n.13 del 27.08.2020: “Legge regionale 20/2001 - conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa istituite nell’ambito del Servizio Sanità.”
- Autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Potenza Picena n. 19/AS del 25/09/2013 per n.334 posti letto residenziali e n.40 posti semiresidenziali.



Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 937 e 938 del 20.07.2020 ha approvato, ai sensi della LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b), il Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni, Anziani/Fragilità, Adulti (Hospice-Malati HIV))”.

La procedura prevista dall’art. 8 c.2 L.R. n.21/2016, stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Nel caso in esame, il SUAP del Comune di Potenza Picena ha trasmesso in data 22.04.2021 la nota acquisita al prot. n. 460105|2021, successivamente integrata con note prott. n. 868377|13/07/2021 e 1020206|17/08/2021 – presentata dal legale rappresentante della Società KOS CARE SRL, partita IVA 01148190547 con sede in Milano (MI) in via Durini n.9, per il rilascio dei pareri regionali per l’autorizzazione alla trasformazione di n.30 posti letto RD2 in 30 posti letto RD1-USR (Unità Speciale Residenziale livello intensivo) – regime residenziale – all’interno della struttura sanitaria denominata “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO”, ubicata nel Comune di Potenza Picena in via Aprutina n.194.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP del Comune di Potenza Picena ed alla struttura richiedente, con nota del 22.04.2021, prot. n.460510, la ricezione dell’istanza.

Il Dirigente della P.F. Autorizzazioni ha trasmesso al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. 461970 del 22/04/2021 l’istanza suddetta per il parere di compatibilità previsto dall’art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria con nota acquisita al prot. n. 488684|29/04/2021|R_MARCHE|GRM|AUT|A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“...Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di trasformazione di 30 posti letto da RD2 in 30 posti letto RD1-USR presso la struttura Istituto di Riabilitazione Santo Stefano di Potenza Picena.”



Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n. 5AUT del 15/01/2021, ha esaminato il progetto della struttura per la verifica della congruità nelle seguenti sedute:

- seduta del 06.05.2021 di cui al verbale ID 22964400|18.05.2021 con osservazioni, cui è seguita una richiesta di integrazioni prot. 580778|18.05.2021;
- seduta del 21.07.2021 di cui al verbale ID 23638807|26.07.2021 con parere parzialmente favorevole, cui è seguita la comunicazione prot. 926676|26.07.2021;
- seduta del 08.09.2021 di cui al verbale ID 24051708|14.09.2021 con il quale è stato rilasciato il parere che di seguito si riporta:

“ ...esprime PARERE FAVOREVOLE alla trasformazione di n. 30 posti letto RD2 in 30 posti letto RD1-USR (Unità Speciale Residenziale livello intensivo) – regime residenziale - all’interno della struttura sanitaria denominata “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO”, Padiglione B piano primo, ubicata nel Comune di Potenza Picena, in via Aprutina n. 194.

Tutti i requisiti generali e i requisiti specifici di cui al codice paragrafo “RD1-USR” dei vigenti Manuali Regionali di Autorizzazione DGR 937 e 938/2020 dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio.”

Per quanto sopra esposto, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di decretare l’esito dei suddetti pareri di compatibilità e congruità regionali per l’autorizzazione alla trasformazione della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” di adottare il presente decreto ad oggetto:

LR 21/2016 - DGR 937/2020 - VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ E DI CONGRUITA’ PER LA TRASFORMAZIONE DI N. 30 POSTI LETTO RD2 IN 30 POSTI LETTO RD1-USR (UNITÀ SPECIALE RESIDENZIALE) – REGIME RESIDENZIALE - CODICE ORPS 604933 - ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE SANTO STEFANO”, UBICATA NEL COMUNE DI POTENZA PICENA, IN VIA APRUTINA N. 194



La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 - DGR 937/2020 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA RESIDENZIALE DENOMINATA "SANTO STEFANO DOPO DI NOI" RESIDENZA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER DISABILI TIPOLOGIA RD2 – CON UNA DOTAZIONE DI N. 22 POSTI LETTO, UBICATA IN PERGOLA (PU) IN VIA DANTE ALIGHIERI N.53 CODICE ORPS 604939**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la D.G.R. n. 937 del 20.07.2020;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017, modificata con D.G.R. n. 889 del 06.07.2020;

VISTA la D.G.R. n. 928 del 13/07/2020;

DECRETA

- di attestare l'esito positivo della verifica di compatibilità Regionale per n. 22 posti letto, svolta ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. 21/2016, dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (acquisita con prot. n. 1241217 del 30/10/2020), relativa alla richiesta acquisita al prot. n. 1012710|09/09/2020, del legale rappresentante della Società KOS Care Srl - Partita IVA 01148190547, con sede in Milano (MI) in via Durini n.9, per la verifica della compatibilità e congruità Regionale per l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata "Santo Stefano Dopo di Noi", residenza sanitaria riabilitativa estensiva per disabili – Regime Residenziale – codice tipologia RD2 – con una dotazione di n. 22 posti letto, ubicata in Pergola (PU) in via Dante Alighieri n.53;
- di prendere atto del verbale del Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità (verbale ID 21365907|20/11/2020), di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio;
- di dare atto che la congruità si intende espressa positivamente nel rispetto di quanto indicato nel verbale della commissione per la verifica della congruità. In sede di



sopralluogo e verifica per l'autorizzazione all'esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla DGR 937/2020 dovranno essere soddisfatti;

- di trasmettere il presente decreto al SUAP del Comune di Pergola (PU) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR 1105 del 25.09.2017 – “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 - DGR 289/15 Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”
- DGR 937 del 20.07.2020: “LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b) - Manuale Autorizzazione Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.
- Decreto P.F. Autorizzazioni n° 28 del 05.11.2020: “L.R. N. 21/2016 - Aggiornamento nominativi del Gruppo di Congruità ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 7 comma 1, lettere a), b), e c) della L.R. 21/2016.”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 889 del 06.07.2020 “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n.31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 608/2020 inerente il fabbisogno di personale anno 2020”;
- D.G.R. n. 928 del 13/07/2020 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione "Autorizzazioni" nell’ambito del Servizio Sanità e Posizione di funzione “Turismo” nell’ambito del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche della Giunta Regionale”
- Decreto Dirigente Servizio Sanità n.13 del 27.08.2020: “Legge regionale 20/2001 - conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa istituite nell’ambito del Servizio Sanità.”

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari



e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta Regionale con DGR 937 del 20.07.2020 ha approvato, ai sensi della LR n. 21/2016 art. 3 comma 1 lett. b), il Manuale di Autorizzazione delle Strutture sanitarie extra-ospedaliere intensive e estensive, strutture socio-sanitarie di lungoassistenza o mantenimento e protezione, che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale (parte C: Requisiti generali e Requisiti specifici delle strutture per Disabilità, Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Minorenni)”.

La procedura prevista dall’art. 8 c.2 L.R. n.21/2016, stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Nel caso in esame, il SUAP del Comune di Pergola (PU) ha trasmesso in data 09/09/2020 la nota acquisita al prot. n. 1012710|2020, relativa all’istanza del legale rappresentante della Società KOS Care Srl - Partita IVA 01148190547, con sede in Milano (MI) in via Durini n.9, per la verifica della compatibilità e congruità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata “Santo Stefano Dopo di Noi”, residenza sanitaria riabilitativa estensiva per disabili – Regime Residenziale – codice tipologia RD2 – con una dotazione di n. 22 posti letto, ubicata in Pergola (PU) in via Dante Alighieri n.53.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al SUAP del Comune di Pergola (PU) ed alla struttura richiedente, con nota del 16/10/2020, prot. n.1184924, l’avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i., unitamente alla richiesta di integrazioni.

Il Dirigente della P.F. Autorizzazioni ha trasmesso al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. 1198705 del 20/10/2020, l’istanza suddetta per il parere di compatibilità previsto dall’art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria con nota assunta al prot. n. 1241217|30/10/2020|R_MARCHE|GRM|AUT|A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“...Per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di 22 posti letto della struttura residenziale riabilitativa estensiva per disabili tipologia RD2 (ex PRF2) con una dotazione di n. 22 posti letto, sita in Pergola (PU) via Dante Alighieri n.53.”

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Autorizzazioni n. 28 AUT del 05.11.2020, ha esaminato da remoto il progetto della struttura rilasciando il verbale ID 21365907|20/11/2020 con il parere che di seguito si riporta:



“ ...esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata “Santo Stefano Dopo di Noi”, residenza sanitaria residenziale riabilitativa estensiva per disabili – codice tipologia RD2 – con una dotazione di n. 22 posti letto, ubicata in Pergola (PU) in via Dante Alighieri n.53.

Si suggerisce di adottare accorgimenti tecnico-funzionali per assicurare la procedura di separazione nel trasporto percorso sporco/pulito in corrispondenza del locale lavanderia ubicato al piano seminterrato.

Tutti i requisiti applicabili dei requisiti generali e dei requisiti specifici di cui al codice paragrafo “RD2” del vigente Manuale Regionale di Autorizzazione DGR 937/2020 dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio.”

Per quanto sopra esposto, considerato l’esito dei suddetti pareri di compatibilità e di congruità, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di attestare la compatibilità e congruità regionali per l’autorizzazione alla realizzazione della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Autorizzazioni” di adottare il presente decreto ad oggetto:

L.R. N. 21/2016 - DGR 937/2020 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA SANITARIA RESIDENZIALE DENOMINATA “SANTO STEFANO DOPO DI NOI” RESIDENZA RIABILITATIVA ESTENSIVA PER DISABILI TIPOLOGIA RD2 – CON UNA DOTAZIONE DI N. 22 POSTI LETTO, UBICATA IN PERGOLA (PU) IN VIA DANTE ALIGHIERI N.53 CODICE ORPS 604939

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 - DGR 47/2018 – ALL. A DGR 875/2019 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI”, PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI - COD. TIPOLOGIA PRF2/RD1.2 – SITA IN PIAZZA TARQUINIO 1-2, COMUNE DI PESARO.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di attestare l’esito positivo della verifica di compatibilità regionale, di cui all’art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016, svolta dal Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria (acquisita con prot. n.237303 del 26/02/2020), relativo alla richiesta acquisita al prot. n. 1493939|19/12/2019, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 309048|11/03/2020, del legale rappresentante della Società INTESA Srl, per la verifica della compatibilità e congruità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 posti letto della struttura sanitaria denominata “Residenza CIVES – cure residenziali – Villa Fastiggi”, per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - cod. tipologia PRF2/RD1.2 - situata in piazza Tarquinio 1-2, comune di Pesaro (PU);
- di prendere atto dei verbali del Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità (verbali ID 19132531|26/02/2020 e ID 19461943|09/04/2020), di cui all’art. 8 comma 2 L.R.



21/2016, riportati nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamati e fatti propri;

- di dare atto che la congruità si intende espressa positivamente nel rispetto di quanto indicato nel verbale della commissione per la verifica della congruità. In sede di sopralluogo e verifica per l'autorizzazione all'esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla DGR 2200/2000 e ss.mm.ii dovranno essere soddisfatti;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Pesaro (PU) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Per IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)**

**IL SOSTITUTO
(Avv. Anna Maria Lelii)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR n.289 del 09.04.2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n. 1105 del 25.09.2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.128 del 13.02.2019 “Avvio delle progettualità “prioritarie” di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.875 del 22.07.2019 “DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi;
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”;
- Decreto P.F. Accreditamenti n° 36 del 27/02/2020 “L.R. N. 21/2016 E SS.M.II. -Costituzione Gruppo di Lavoro per la verifica di congruità dei progetti rispetto ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 7, comma1, lettere a), b) e c) della L.R. 21/2016”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;



- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Presenza d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti”.
- Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020 “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.”

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.*

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e ss.mm.ii. e DGR n. 1889/2001 e ss.mm.ii., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGRn. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1.

La procedura richiamata nella DGR n.2200/2000 e ss.mm.ii. e confermata nell’attuale L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

La Giunta Regionale con DGR n.875 del 22.07.2019 “DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi” – ha approvato le richieste di nuove autorizzazioni delle progettualità “prioritarie” di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31.03.2019, anche in eventuale deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17, secondo le disposizioni di cui all’Allegato A.

Nell’Allegato A è prevista la nuova realizzazione nell’unità operativa sociale e sanitaria di Pesaro (PU) di 20 posti – tipo di servizio PRF2/RD1.2.

Nel caso in esame, il Comune di Pesaro (PU) ha trasmesso, con pec del 18/12/2019 acquisita al prot. n. 1493939|19/12/2019, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 309048|11/03/2020), l’istanza del legale rappresentante della Società INTESA Srl, per la verifica della compatibilità e congruità regionale per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 2 posti letto della struttura sanitaria denominata “Residenza CIVES – cure residenziali – Villa Fastiggi”, per l’erogazione di prestazioni in regime residenziale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - cod. tipologia PRF2/RD1.2 - situata in piazza



Tarquino 1-2, comune di Pesaro (PU).

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Pesaro (PU) ed alla struttura richiedente, con nota del 17/02/2020, prot. n.202415, l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n.241/90 e s.m.i..

Il Dirigente della P.F. Accreditamenti ha trasmesso al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. 218178 del 20/02/2020, l'istanza suddetta per il parere di compatibilità.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria con nota pervenuta al Servizio Sanità in data 26/02/2020 e assunta al prot. n.237303/GRM/AIR/A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“...Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di numero 2 posti letto Codice RD1.2, presso la struttura residenziale denominata “RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI” sita in Pesaro (PU) Piazza Tarquino 1-2. Resta salva la verifica di congruità del progetto”.

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità dei progetti rispetto ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 21/2016, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 36 del 27.02.2020, ha esaminato l'istanza durante l'incontro del 25.02.2020, di cui al verbale ID 19132531|26/02/2020, esprimendo delle osservazioni al progetto.

L'istante, tramite nota del Comune di Pesaro acquisita al prot. 309048|11/03/2020, ha inoltrato le integrazioni richieste dal Gruppo congruità.

Il Gruppo di Verifica, esaminata da remoto tale documentazione come previsto dalle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da corona virus (DPCM 8/03/2020 - Circolare Presidente Regione Marche del 11/03/2020: “nello svolgimento di riunioni in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto”), ha rilasciato il parere che di seguito si riporta (verbale ID: 19461943|09/04/2020 firmato digitalmente):

“esprime parere favorevole all'ampliamento di n. 2 posti letto della struttura sanitaria denominata “RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – Villa Fastiggi”, sita in Piazza Tarquino 1-2, Comune di Pesaro – in regime residenziale – codice paragrafo RD 1.2/PRF2 “Residenze Sanitarie Riabilitazione”.

Tutti i requisiti dei codici paragrafo “STG” “PRF” del vigente Manuale Regionale di Autorizzazione devono essere posseduti al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio.

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito dei suddetti pareri di compatibilità e di congruità, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di attestare la



compatibilità e congruità regionali per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F "Accreditamenti" di adottare il presente decreto ad oggetto:

L.R. N. 21/2016 - DGR 47/2018 – ALL. A DGR 875/2019 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI N. 2 POSTI LETTO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI", PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI - COD. TIPOLOGIA PRF2/RD1.2 – SITA IN PIAZZA TARQUINIO 1-2, COMUNE DI PESARO.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Tiziana Gualandri)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATI
(nessuno)**



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “RESIDENZA CIVES-CURE RESIDENZIALI-VILLA FASTIGGI”, SITUATA IN PIAZZA TARQUINIO N. 1-2 COMUNE DI PESARO (PU), PER PRESTAZIONI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 18 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RD1.3/PRF2 - ORPS 604801) E PER N° 10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RD1.1/PRF1 - ORPS 604802); PER PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE IN REGIME RESIDENZIALE PER N° 60 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA R2.2/RS2 - ORPS 604800).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale n.21 del 30.09.2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di accogliere l’istanza di accreditamento istituzionale, presentata (prot. n. 173998/2020) dal legale rappresentante del Consorzio sociale Villa Fastiggi società cooperativa Sociale - P.I. 02654660410 con sede legale in Via XI Febbraio n.42 nel Comune di Pesaro;
- di dare atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata dal Comune di Pesaro con provvedimento prot. n. 4 del 07.02.2020;



- di attestare l'esito favorevole circa la valutazione di funzionalità, di cui all'Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l'accREDITamento di n. 18 posti letto (cod. tipologia RD1_3/PRF2-ORPS 604801), di n. 10 posti letto (cod. tipologia RD1_1/PRF1-ORPS 604802) e di n. 60 posti letto (cod. tipologia R2_2/RSA-ORPS 604800) della struttura in oggetto;
- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di AccredITamento (DGR n. 47/2018), svolta presso la struttura in data 06.03.2020 dal Gruppo di AccredITamento Regionale, la cui relazione di sintesi al punto 5 del verbale stesso è riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamata e fatta propria;
- di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto la classe **5**;
- di accREDITare, ai sensi della L.R. n.21/2016 e s.m.i, la struttura sanitaria denominata "Residenza Cives – Cure Residenziali –Villa fastiggi" situata nel Comune di Pesaro (PU), Piazza Tarquinio n. 1-2 per prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali/residenza sanitaria di riabilitazione per n° 18 posti letto (cod tipologia RD1.3_PRF2 – ORPS 604801), per n°10 posti letto (cod tipologia RD1.1/PRF1 – ORPS 604802); per prestazioni di residenza sanitaria assistenziale/RSA anziani (cod tipologia R2.2/RS2 – ORPS 604800) per n° 60 posti letto in regime residenziale;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 2 della L.R. 21/2016, la struttura dovrà presentare domanda di accREDITamento nei termini di cui al Capo III della medesima;
- di trasmettere il presente decreto al legale rappresentante del Consorzio sociale Villa Fastiggi società cooperativa Sociale;
- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della L.R.21/2016 e della DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accREDITamento.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R.21/2016, l'interessato può presentare alla Regione entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.



Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Dal presente decreto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**PER IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)**

**IL SOTITUTO
(AVV. ANNA MARIA LELII)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e ss.mm.ii.;
- DGR 47/2018 “Art.13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private – DGR 2200 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n. 1”;
- DGR n.1103 del 29.09.2014 “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;
- Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- La Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di personale della Regione, prevede all’art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti per le materie di propria competenza;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 individua nell’ambito del Servizio Sanità, tra l’altro, la Posizione dirigenziale di funzione “Accreditamenti” e ne definisce le competenze;
- DGR n. 152 del 24.02.2017 “Articolo 28 della Legge Regionale n.20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Preso d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti”;
- Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020 “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.”

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari e sociali pubblici e privati”*.

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n. 2200/2000 e s.m. e DGR n. 1889/2001 e s.m., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e



Regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1.

Nel caso in esame, il legale rappresentante del Consorzio sociale Villa Fastiggi società cooperativa Sociale - P.I. 02654660410 con sede legale in Via XI Febbraio n.42 nel Comune di Pesaro, ha trasmesso in data 10.02.2020 istanza di accreditamento istituzionale, assunta al prot. n.173998, e successiva integrazione trasmessa in data 18.02.2020 assunta al prot. n. 203917, per chiedere il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale della struttura sanitaria denominata "Residenza Cives – Cure Residenziali –Villa fastiggi" situata nel Comune di Pesaro (PU), Piazza Tarquinio n. 1-2 per prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali/residenza sanitaria di riabilitazione per n° 18 posti letto (cod tipologia RD1.3_PRF2 – ORPS 604801), per n°10 posti letto (cod tipologia RD1.1/PRF1 – ORPS 604802); per prestazioni di residenza sanitaria assistenziale/RSA anziani (cod tipologia R2.2/RS2 – ORPS 604800) per n° 60 posti letto in regime residenziale.

Si dà atto che la struttura in oggetto è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria dal Comune di Pesaro con provvedimento prot. n. 4 del 07.02.2020.

Con pec del 19.02.2020, prot. n. 209427 e pec del 20.02.2020 prot. n. 218133, il Responsabile del Procedimento, tenuto conto della Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020, ha comunicato alla struttura richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei 18 posti letto (cod tipologia RD1.3_PRF2 – ORPS604801) richiesti, la valutazione della funzionalità, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, della struttura tiene conto del fabbisogno regionale di assistenza definito con la DGR n.289/2015 che stabilisce: i *posti accreditabili* per l'area Disabilità del livello assistenziale estensivo residenziale del Distretto n. 1, sono n°36 posti letto (accreditabili).

Poiché, dal sistema informativo regionale risultano attualmente *accreditati* n.0 posti letto per l'area Disabilità del livello assistenziale estensivo residenziale del Distretto n. 1, è possibile accreditare n. 18 posti letto richiesti.

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei 10 posti letto (cod tipologia RD1.1/PRF1 – ORPS 604802) richiesti, la valutazione della funzionalità, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, della struttura tiene conto del fabbisogno regionale di assistenza definito con la DGR n.289/2015 che stabilisce: i *posti accreditabili* per l'area Disabilità del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n. 1, sono n°34 posti letto (accreditabili).

Poiché, dal sistema informativo regionale risultano attualmente *accreditati* n.0 posti letto per l'area Disabilità del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n.1, è possibile accreditare n. 10 posti letto richiesti.

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei 60 posti letto (cod tipologia R2.2/RS2 – ORPS 604800) richiesti, la valutazione della funzionalità, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, della struttura tiene conto del fabbisogno regionale di assistenza definito con la DGR n.289/2015 che stabilisce: i *posti accreditabili* per l'area Anziani del livello assistenziale estensivo residenziale del Distretto n. 1, sono n°138 posti letto (accreditabili).



Poiché, dal sistema informativo regionale risultano attualmente *accreditati* n.0 posti letto per l'area Anziani del livello assistenziale estensivo residenziale del Distretto n. 1, è possibile accreditare n. 60 posti letto richiesti.

Il Dirigente della P.F. "Accreditamenti" ha richiesto, con nota prot. 223188 del 21.02.2020 e successiva nota prot. 223425 del 21.02.2020, al Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria l'attivazione del GAR quale Gruppo Regionale per la verifica dei requisiti.

Al fine, infatti, di garantire che la struttura accreditata assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, il GAR ha effettuato il sopralluogo.

Il Coordinatore CTO dell'Agenda Regionale Sanitaria ha trasmesso al Dirigente della P.F. Accreditamenti il verbale di verifica dei requisiti previsti nel Manuale di Accreditamento (DGR 47/2018), assunto al prot. n. 300290 del 10.03.2020, la cui relazione di sintesi del 06.03.2020 riporta quanto segue:

"In data odierna i sottoscritti Dott.ssa G.B., Dott. L.F. e Dott. M.M. si sono recati presso la struttura denominata Residenza Cives – Cure Residenziali- Villa Fastiggi sita in Piazza Tarquinio n°1-2 Pesaro per la verifica ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale LR 20/2000 (residenziale n°18 pl RD1.3/PRF2 604801-residenziale n°60 pl RSA anziani R2.2/RS2 604800-residenziali n°10 pl RD1.1/PRF1 604802). Si evidenzia la fattiva collaborazione del personale della struttura alla verifica dei requisiti.

Sulla base della documentazione e della verifica effettuata in luogo visti i requisiti dei paragrafi TDC e RESG applicabili e interamente posseduti, si propone il rilascio dell'accREDITAMENTO in classe 5 (cinque)."

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di accreditare la struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della "P.F. Accreditamenti" di adottare il decreto ad oggetto:

"L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020-ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "RESIDENZA CIVES-CURE RESIDENZIALI-VILLA FASTIGGI", SITUATA IN PIAZZA TARQUINIO N. 1-2 COMUNE DI PESARO (PU), PER PRESTAZIONI DI



RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 18 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RD1.3/PRF2 - ORPS 604801) E PER N° 10 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA RD1.1/PRF1 - ORPS 604802); PER PRESTAZIONI DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE IN REGIME RESIDENZIALE PER N° 60 POSTI LETTO (COD. TIPOLOGIA R2.2/RS2 - ORPS 604800).”

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Francesca Valletti)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI
(nessuno)

FV



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “SANTO STEFANO-VILLA FASTIGGI”, SITUATA IN PIAZZA TARQUINIO PROVINI N. 1-2 - COMUNE DI PESARO (PU), PER L’EROGAZIONE DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA’ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 30 POSTI LETTO (CODICE TIPOLOGIA PRF4/RD1.4 -ORPS 604810).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale n.21 del 30.09.2016 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di accogliere l’istanza di accreditamento, presentata (prot. n. 1335124/2019) dal legale rappresentante della società KOS CARE Srl - P.I. 01148190547 con sede legale in Via Milano n.9 nel Comune di Milano;
- di dare atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata dal Comune di Pesaro con provvedimento n. 3/2020 del 03.02.2020;
- di attestare esito favorevole circa la valutazione della funzionalità, di cui all’Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l’accreditamento di n. 30 posti letto della struttura in oggetto;



- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento (DGR n. 47/2018), svolta presso la struttura in data 25.02.2020 dal Gruppo di Accreditamento Regionale, la cui relazione di sintesi al punto 5 del verbale stesso è riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamata e fatta propria;
- di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto la classe **5**;
- di accreditare, ai sensi della L.R. n.21/2016, la struttura sanitaria denominata “Santo Stefano –Villa Fastigi” per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n ° 30 posti letto (cod. tipologia PRF4/RD1.4-cod. ORPS 604810) situata in Piazza Tarquinio Provini n.1-2 del Comune di Pesaro (PU);
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 2 della L.R. 21/2016, la struttura dovrà presentare domanda di accreditamento nei termini di cui al Capo III della medesima legge;
- di trasmettere il presente decreto al legale rappresentante della società KOS CARE Srl;
- di pubblicare il presente decreto sul B.U.R. della Regione Marche ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17.

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.21/2016 e della DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R.21/2016, l’interessato può presentare alla Regione entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.



Dal presente decreto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione Marche.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Per il IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)**

**Il sostituto
(Avv. Anna Maria Lelii)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e ss.mm.ii.;
- DGR 47/2018 “Art.13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private – DGR 2200 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n. 1”;
- DGR n.1103 del 29.09.2014 “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;
- Legge 241/1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- La Legge Reg.le n. 20 del 15 ottobre 2001 recante norme in materia di organizzazione di personale della Regione, prevede all’art.16 bis che i Dirigenti delle Posizioni di Funzione adottino gli atti per le materie di propria competenza;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 31 del 25/01/2017 individua nell’ambito del Servizio Sanità, tra l’altro, la Posizione dirigenziale di funzione “Accreditamenti” e ne definisce le competenze;
- DGR n. 152 del 24.02.2017 “Articolo 28 della Legge Regionale n.20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Preso d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti”.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari e sociali pubblici e privati”*.

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n. 2200/2000 e s.m. e DGR n. 1889/2001 e s.m., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n. 1.

Nel caso in esame, il legale rappresentante della società KOS CARE Srl - P.I.



01148190547 con sede legale in Via Milano n.9 nel Comune di Milano, ha trasmesso in data 04.11.2019 istanza di accreditamento istituzionale, assunta al prot. n.1335124 del 07.11.2019, regolarizzata in data 05.02.2020 al prot. n. 153943, per chiedere il rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale della struttura sanitaria denominata "Santo Stefano –Villa Fastiggi" per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale per n ° 30 posti letto (cod. tipologia PRF4/RD1.4-cod. ORPS 604810) situata in Piazza Tarquinio Provini n.1-2 del Comune di Pesaro (PU).

Si dà atto che la struttura in oggetto è stata autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria dal Comune di Pesaro con provvedimento n. 3/2020 del 03.02.2020.

Con pec del 05.02.2020, prot. n. 154821, il Responsabile del Procedimento ha comunicato alla struttura richiedente, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i.

Ai fini dell'accREDITAMENTO dei 30 posti letto richiesti, la valutazione della funzionalità, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, della struttura tiene conto del fabbisogno regionale di assistenza definito con la DGR n.289/2015 che stabilisce che i *posti accREDITABILI* per l'area Disabilità del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n.1, sono n°34 posti letto (accREDITABILI).

Poiché, dal sistema informativo regionale risultano attualmente *accREDITATI* n.0 posti letto per l'area Disabilità del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n.1, è possibile accREDITARE n. 30 posti letto richiesti.

Il Dirigente della P.F. "AccREDITAMENTI" ha richiesto, con nota prot. 174554 del 10.02.2020, al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria l'attivazione del GAR quale Gruppo Regionale per la verifica dei requisiti.

Al fine, infatti, di garantire che la struttura accREDITATA assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, il GAR ha effettuato il sopralluogo.

Il coordinatore CTO dell'Agenzia Regionale Sanitaria ha trasmesso al Dirigente della P.F. AccREDITAMENTI il verbale di verifica dei requisiti previsti nel Manuale di AccREDITAMENTO (DGR 47/2018), assunto al prot. n.248844 del 28.02.2020, la cui relazione di sintesi del 25.02.2020 riporta quanto segue:

"In data odierna, noi sottoscritti S.L., M. P. e A. F. in qualità di valutatori GAR, incaricati dalla Regione Marche ai sensi del DGR n.1103 del 29.09.2014, abbiamo effettuato il sopralluogo d'ispezione per la verifica del rispetto dei requisiti di accREDITAMENTO di cui al manuale regionale vigente, necessari al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale come stabilito dalla L.R. n.21/2016, art 9, comma 2-DGR n.47/2018 presso la struttura sanitaria denominata "Santo Stefano-Villa Fastiggi" che eroga prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, in regime residenziale con una dotazione di n. 30 p.l. (tipologia PRF4/RD1.4 ORPS 604810) sita in P.zza Tarquinio Provini n.1-2, Pesaro



(PU).

Visionati i locali, esaminata la documentazione e sentito il personale presente all'audit si rileva la conformità ai requisiti previsti e valutabili secondo il vigente manuale di accreditamento. Pertanto si propone l'accreditamento in classe 5 (cinque)."

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di accreditare la struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della "P.F. Accreditamenti" di adottare il decreto ad oggetto:

"L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II., D.G.R. 47/2018 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "SANTO STEFANO-VILLA FASTIGGI", SITUATA IN PIAZZA TARQUINIO PROVINI N. 1-2 - COMUNE DI PESARO (PU), PER L'EROGAZIONE DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE PER SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITA' FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI IN REGIME RESIDENZIALE PER N. 30 POSTI LETTO (CODICE TIPOLOGIA PRF4/RD1.4 -ORPS 604810)."

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Francesca Valletti)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**ALLEGATI
(nessuno)**

FV



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 - D.G.R. 47/2018 - VERIFICA REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA "RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI" SITA IN PIAZZA TARQUINIO 1-2 – COMUNE DI PESARO (PU) - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 88 POSTI LETTO.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di prendere e dare atto che è stato verificato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori e trasmesso con nota del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (acquisita con prot. n. 1428272|02/12/2019), il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta, (ns. prot. 1195232 del 04.10.2019 ed integrata con prot. 1260644|21/10/2019) presentata dal Legale Rappresentante della soc. INTESA srl con sede a Pesaro, Via Undici Febbraio n.26 – P.IVA 02279740415, per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria denominata: "RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI" sita in Piazza Tarquinio 1-2 – Comune di Pesaro (PU) - per l'erogazione di prestazioni in regime residenziale con una dotazione complessiva di n. 88 posti letto così suddivisi:
 - n.60 pl R2.2 codice ORPS 604800 RSA per anziani non autosufficienti
 - ANZIANI
 - n.18 pl RD1.3 codice ORPS 604801 PRF2 Riabilitazione estensiva - DISABILI
 - n.10 pl RD1.1 codice ORPS 604802 PRF1 Riabilitazione intensiva - DISABILI

- di dare atto, altresì, che la struttura ha ottenuto l'autorizzazione alla realizzazione dal Comune di Pesaro (PU) con provvedimento n. 8/2019 del 29.05.2019;



- di attestare, per quanto di competenza della P.F. Accreditamenti, il possesso dei requisiti minimi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte del Comune di Pesaro (PU);
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Pesaro (PU) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati" e s.m.i
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. "L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie"
- DGR n. 47 del 22.01.2018 "Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1"
- DGR n.1103 del 29.09.2014 "Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009";
- Legge n. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione";
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi";
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 "Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali";
- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 "Presenza d'atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2019 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti".

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 recante: *"Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati"*, successivamente modificata ed integrata con L.R. n.7 del 14.03.2017.

La Giunta Regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell'art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e s.m. e DGR n. 1889/2001 e s.m., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1.



La L.R. n.21/2016 e s.m.i., stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie, previa verifica, da parte della struttura organizzativa regionale competente, del rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Alla Regione vengono riservati compiti di verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi che devono essere dichiarati, in forma di autocertificazione, dal legale rappresentante della struttura stessa.

Nel caso in esame, il Comune di Pesaro (PU) con nota del 04.10.2019, acquisita al protocollo della PF Accreditamenti del Servizio Sanità in data 04.10.2019 al prot. n. 1195232 ed integrata con nota acquisita al prot. 1260644|21/10/2019, ha trasmesso la domanda del Legale Rappresentante della soc. INTESA srl con sede a Pesaro, Via Undici Febbraio n.26 – P.IVA 02279740415, per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio della struttura sanitaria denominata:

“RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI” sita in Piazza Tarquinio 1-2 – Comune di Pesaro (PU) - per l'erogazione delle seguenti prestazioni in regime residenziale:

- R2.2/ RSA n. 60 posti letto – codice ORPS 604800
- RD1.3/PRF2 n.18 posti letto – codice ORPS 604801
- RD1.1/PRF1 n.10 posti letto – codice ORPS 604802

con una dotazione complessiva di n. 88 posti letto

Tenuto conto che:

- con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n.159 del 17.05.2019, è stata attestata la compatibilità e congruità regionale per l'autorizzazione alla realizzazione della struttura sanitaria denominata “RESIDENZA CIVES –CURE RESIDENZIALI-VILLA FASTIGGI” situata in Piazza Tarquinio n.1-2 – Comune di Pesaro –
 - per l'erogazione di prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale – con una dotazione di n. 60 pl codice R2.2 anziani;
 - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per sogg. port. disabili fisiche, psichiche e sensoriali – con una dotazione di n. 18 pl codice RD1.3 disabili,
 - n. 10 pl codice RD1.1 disabili.
- con provvedimento n. 8/2019 del 29.05.2019 del Comune di Pesaro (PU) è stata rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria denominata “RESIDENZA CIVES – CURE RESIDENZIALI - VILLA FASTIGGI” situata in Pesaro Piazza Tarquinio n.1-2, con una dotazione complessiva di n.88 posti letto di cui: n.60 posti letto codice R2.2 anziani, n. 18 posti letto codice RD1.3 disabili, n.10 posti letto codice RD1.1 disabili.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Pesaro e alla struttura, con nota del 09.10.2019, prot. n.18002743, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e segg. della Legge n.241/90.



Il Dirigente della P.F. Accreditamenti ha trasmesso al Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n.18002788 del 09.10.2019, l’istanza suddetta per l’attivazione del Gruppo di valutazione (GAR).

Il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale ha inviato alla PF Accreditamenti del Servizio Sanità con nota assunta al protocollo n.1428272|02/12/2019, la relazione di verifica dei requisiti previsti nel Manuale Autorizzazione. Autorizzazione all’esercizio struttura sanitaria Residenza Cives – cure residenziali – Villa Fastiggi sita a Pesaro in P.zza Tarquinio 1-2 per:

prestazioni	regime
-RSA per anziani non autosufficienti	-Residenziale con una dotazione di n.60 pl RS2/R2.2 ORPS 604800
-Residenze sanitarie Riabilitazione estensiva	-Residenziale con una dotazione di n.18 pl (PRF2/RD1.3, ORPS 604801)
-Residenze sanitarie Riabilitazione intensiva	-Residenziale con una dotazione di n.10 pl (PRF1/RD1.1, ORPS 604802)

Il Direttore ARS conclude la nota di trasmissione con questa espressione: “Al fine di dar seguito alla procedura di autorizzazione si precisa che, per la parte scrivente, non sussistono elementi ostacolanti il prosieguo della stessa”.

Si riporta di seguito la relazione di sintesi del Gruppo di Accreditamento Regionale (GAR), obbligatoria ai sensi della L.R. 21/2016, datata 26/11/2019:
“In data odierna i sottoscritti si sono recati presso la struttura sanitaria Residenza Cives – cure residenziali – Villa Fastiggi sita in Villa Fastiggi di Pesaro P.zza Tarquinio 1-2 che eroga prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.60 pl (Cod. R2.2); prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali con una dotazione di n.18 pl (Cod. RD1.3) e di n.10 pl (Cod. RD1.1) per un totale complessivo dell’intera struttura di n.88 pl, per verificarne il possesso dei requisiti di autorizzazione applicabili e previsti dal manuale di Autorizzazione vigente e dalla LR 21/2016 e DGR 47/2018. Visitati gli ambienti, valutata la documentazione e sentito il personale presente si è verificato il possesso dei requisiti di autorizzazione previsti, si propone pertanto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria richiesta.”

Per quanto sopra esposto, considerato l’esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di attestare il possesso dei requisiti minimi per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.



Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di adottare il presente decreto ad oggetto:

“L.R. N. 21/2016 - D.G.R. 47/2018 - VERIFICA REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA “RESIDENZA CIVIS – CURE RESIDENZIALI – VILLA FASTIGGI” SITA IN PIAZZA TARQUINIO 1-2 – COMUNE DI PESARO (PU) - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 88 POSTI LETTO”.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Tiziana Gualandri)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI
(nessuno)



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016, D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “VILLA GETSEMANI”, SITA IN PIAZZA GARIBALDI 20, FRAZIONE MONTESICURO - ANCONA (AN), PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE: N. 37 POSTI LETTO COMUNITA' PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE COD. TIPOLOGIA SRP 3.1.2 COD. ORPS 604432.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017, modificata con D.G.R. n. 889 del 06.07.2020;

VISTA la D.G.R. n. 928 del 13/07/2020;

DECRETA

- di accogliere l'istanza di accreditamento istituzionale, presentata (prot. n. 448235|04/05/2020) dal legale rappresentante della società ZAFFIRO CENTROSUD SRL con sede legale a Milano (MI) in via Borromei n.5 – P.IVA 02577420306;
- di dare atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto dell'autorizzazione all'esercizio di n.37 posti letto per le prestazioni di COMUNITA' PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE IN REGIME RESIDENZIALE SRP 3.1.2 rilasciata dal Comune di Ancona con provvedimento prot. n. 28714 del 17.02.2020;
- di attestare l'esito favorevole circa la valutazione di funzionalità, di cui all'Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l'accREDITAMENTO di n. 37 posti letto (cod. tipologia SRP 3.1.2 cod.ORPS 604432), della struttura in oggetto, in capo al Servizio Sanità – PF Autorizzazioni;



- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento (DGR n. 47/2018), svolta presso la struttura in data 18.06.2020 dal Gruppo di Accreditamento Regionale, la cui relazione di sintesi al punto 4 del verbale stesso è riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamata e fatta propria;
- di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto la classe **3**;
- di accreditare, ai sensi della L.R. n.21/2016 e s.m.i, la struttura sanitaria denominata “VILLA GETSEMANI”, sita in Piazza Garibaldi 20, frazione Montesicuro - Ancona (AN), per le seguenti prestazioni in regime residenziale : n. 37 posti letto Comunita' protetta per la salute mentale cod. tipologia SRP 3.1.2 cod. ORPS 604432;
- di stabilire, ai sensi della DGR n. 1194 del 03/08/2020: “Art. 3 comma 1 lett. b) della LR n. 21/2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art. 7 commi 1 e 2 della LR 21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020”, che la struttura presenti nuova istanza di autorizzazione all’esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dal nuovo manuale di autorizzazione di cui alla DGR n. 938 del 20/07/2020, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria COVID-19, pena la decadenza dell’autorizzazione in essere, considerato che nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione all’esercizio, rimangono in vigori gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere;
- di trasmettere il presente decreto al legale rappresentante della società ZAFFIRO CENTROSUD SRL e al Direttore dell’AV2 ASUR Marche.

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.21/2016 e della DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R.21/2016, l’interessato può presentare alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR n.1105 del 25.08.2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.1115 del 06.08.2018 “Servizi integrati delle aree: sanitaria extraospedaliera, sociosanitaria, sociale: istituzione di tavolo permanente di consultazione con gli Enti gestori: cronoprogramma interventi; prime disposizioni operative”;
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”;
- DGR n.1103 del 29.09.2014 “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;
- DGR n.522 del 23.04.2018 “L.R. 30 settembre 2019, n.21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A)”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 889 del 06.07.2020 “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n.31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 608/2020 inerente il fabbisogno di personale anno 2020”;
- D.G.R. n. 928 del 13/07/2020 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione "Autorizzazioni" nell’ambito del Servizio Sanità e Posizione di funzione “Turismo” nell’ambito del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche della Giunta Regionale”



- Decreto Dirigente Servizio Sanità n.13 del 27.08.2020: “Legge regionale 20/2001 - conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa istituite nell’ambito del Servizio Sanità.”
- Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020 “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.”
- DGR n.1194 del 03.08.2020 “Art. 3, comma 1, lettera b) della L.R. n. 21 del 2016: Disciplina del termine di presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui all’art.7 commi 1 e 2 della L.R.21/2016 e disposizioni relative all’adeguamento ai nuovi requisiti di autorizzazione; integrazione delle DDGR n. 1571/2019, n. 1573/19, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020.”
- provvedimento prot. n. 28714 del 17.02.2020 del Comune di Ancona di autorizzazione all’esercizio per l’erogazione di prestazioni di COMUNITA’ PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE IN REGIME RESIDENZIALE SRP 3.1.2 PER 37 POSTI LETTO;
- Decreto Dirigente PF Accreditamenti n. 12 del 07.01.2020 ad oggetto:
L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II.- D.G.R. 47/2018 – ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “VILLA GETSEMANI” – SITUATA IN PIAZZA GARIBALDI, 20 – FRAZIONE MONTESICURO - COMUNE DI ANCONA (AN) - PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE DI COMUNITÀ PROTETTA SRP3 – CON UNA DOTAZIONE DI N. 37 POSTI LETTO.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e DGR n. 1889/2001 e ss.mm.ii., riconfermando i contenuti del punto 1 del dispositivo della DGR n. 1501/2016 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n.1.

Nel caso in esame, il legale rappresentante della società ZAFFIRO CENTROSUD SRL con sede legale a Milano (MI) in via Borromei n.5 – P.IVA 02577420306, ha inoltrato l’istanza acquisita al protocollo della PF Accreditamenti del Servizio Sanità n. 448235|04/05/2020, per chiedere il rilascio dell’accredimento istituzionale della struttura sanitaria denominata “VILLA GETSEMANI”, sita in Piazza Garibaldi 20, frazione Montesicuro - Ancona (AN), per le seguenti prestazioni in regime residenziale: n. 37 posti letto COMUNITA’ PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE cod. tipologia SRP 3.1.2 cod. ORPS 604432.



Si dà atto che la struttura in oggetto è stata autorizzata all'esercizio per l'erogazione di prestazioni di **COMUNITA' PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE IN REGIME RESIDENZIALE SRP 3.1.2 PER 37 POSTI LETTO** dal Comune di Ancona con provvedimento prot. n. 28714 del 17.02.2020.

Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto della Circolare del Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020, ha comunicato alla struttura richiedente con prot. 477711|11/05/2020, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n. 241/90 e s.m.i. unitamente alla richiesta di integrazione documentale.

La struttura Villa Getsemani rientra nell'allegato 5.3 della DGR n.1105 del 25.09.2017 "Elenco dei servizi in cui l'ASUR, per esigenze verificate, acquisisce prestazioni diverse da quelle per cui sono autorizzati i servizi eroganti e per i quali l'ASUR ritiene necessario/possibile accogliere eventuali richieste di trasformazione".

I titolari delle autorizzazioni indicate in tale allegato, ai sensi dell'Allegato C della DGR 1115 del 06.08.2018, possono procedere alle richieste di trasformazione dal giorno successivo l'entrata in vigore della DGR 1115 del 06.08.2018; l'All. C della DGR 1115/2018 prevede anche che il competente ufficio regionale possa accogliere le eventuali richieste di accreditamento collegate anche se il numero di posti, individuati nell'allegato 5.3 della DGR 1105/17, eccede l'indicazione dell'atto di fabbisogno per il Distretto dove sono allocati i servizi.

Pertanto la P.F. Autorizzazioni, ai fini dell'accREDITAMENTO dei 37 posti letto richiesti, ha esaminato la funzionalità, ai sensi della L.R. 21/2016, tenendo conto di quanto disposto nell'All. 5.3 DGR n.1105/2017 e nell'All. C DGR 1115/2018

codice ORPS	Area Vasta	Distretto Sanitario	Ambito Terr. Soc.	Comune	Denominazione	Codifica della tipologia di prestazione attualmente autorizzata	Posti attualmente autorizzati	Codifica della tipologia di prestazione effettivamente acquisita da ASUR	Posti autorizzabili per ASUR (in moduli)
600756	A.V.N.2	7	11	Ancona	"VILLA GETSEMANI" – AUTOR. RP ANZIANI C	RPA – Residenza Protetta per Anziani	22	RPA/R3.2 – Residenza Protetta per Anziani	Posti 5 da R3.2
								SRP 3.1.2 – Comunità Protetta (CP – h.24)	Modulo da 17 SRP 3.1.2
600753	A.V.N.2	7	11	Ancona	"VILLA GETSEMANI" – AUTOR. RP ANZIANI D	RPA – Residenza Protetta per Anziani	30	RPA/R3.2 – Residenza Protetta per Anziani	Posti 10 da R3.2
								SRP 3.1.2 – Comunità Protetta (CP – h.24)	Modulo da 20 SRP 3.1.2



Pertanto, si ritiene che, sulla base degli elementi allo stato in possesso della P.F. Accreditamenti al fine della verifica di cui all'art. 17, comma 4, della L.R. n. 21/2016, nulla osti all'accREDITAMENTO e che pertanto l'istanza può essere trasmessa all' Agenzia Regionale Sanitaria per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO.

Con nota del Sostituto del Dirigente della PF Accreditamenti prot. 479421|12/05/2020 è stata richiesta al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria l'attivazione del GAR quale Gruppo di AccREDITAMENTO Regionale per la verifica dei requisiti.

Al fine, infatti, di garantire che la struttura accREDITATA assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, il GAR ha effettuato il sopralluogo.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Operativo (CTO) dell'OTA, istituito presso l'Agenzia Regionale Sanitaria, ha trasmesso al Dirigente della P.F. Accreditamenti il verbale di verifica dei requisiti previsti nel Manuale di AccREDITAMENTO (DGR 47/2018), assunto al prot. n. 649937 del 25.06.2020, la cui relazione di sintesi del 18.06.2020 riporta quanto segue:

"In data odierna i sottoscritti componenti GAR Marche hanno avuto accesso alla struttura denominata "Villa Getsemani" sita in Montesicuro fraz. AN P.za Garibaldi 20 per la verifica del possesso dei requisiti di accREDITAMENTO ai sensi della LR 21/2016.

Visitata la struttura, esaminata la documentazione e sentito il personale presente, si rileva quanto segue: la completa conformità dei requisiti applicabili, con le seguenti specificazioni nella tabella sottostante evidenziate:

Paragrafo n°	Cod. Paragrafo	Requisito n°	NOTE
10.1	RESG	53	Passa da SI a NO
10.1	RESG	54	Passa da SI a NO
10.1	RESG	57	Passa da SI a NA

Il requisito n°53 riporta:

Volontari e parenti sono addestrati a facilitare i movimenti degli ospiti

Il requisito n°54 riporta:

I familiari sono addestrati al nursing prima della dimissione

Il requisito n°57 riporta:

Viene garantito l'accesso alle prestazioni specialistiche disponibili

Per quanto sopra esposto, sulla base della rispondenza ai requisiti di tipo A, B, C (vedi tab.1), si esprime il nulla osta al rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale CLASSE 3°

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di accREDITARE la struttura in esame.

Nel contempo si richiama il dispositivo della DGR 1194 del 03/08/2020, che prevede



che le strutture di cui all'art.7, commi 1 e 2, della LR 21/2016 e ss.mm.ii. che sono in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata sulla base dei requisiti di cui alla DGRM n. 2200/2000 e ss.mm.ii e del regolamento regionale n. 1/2004, devono presentare nuova istanza di autorizzazione all'esercizio al SUAP/Comune competente secondo quanto previsto dai nuovi manuali di autorizzazione, di cui alle DDGRM n. 1571/2019, n. 1573/2019, n. 1669/2019, n. 937/2020 e n. 938/2020, nel termine di 18 mesi decorrenti dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19, pena la decadenza dell'autorizzazione in essere; per dette strutture, nelle more della conclusione del procedimento di nuova autorizzazione all'esercizio, rimangono in vigore gli atti autorizzativi e di accreditamento in essere, compresi gli eventuali convenzionamenti stipulati con il SSR, allo scopo di garantire la continuità dei servizi nell'interesse dei cittadini.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della "P.F. Autorizzazioni" di adottare il decreto ad oggetto:

"L.R. N. 21/2016, D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "VILLA GETSEMANI", SITA IN PIAZZA GARIBALDI 20, FRAZIONE MONTESICURO - ANCONA (AN), PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE: N. 37 POSTI LETTO COMUNITA' PROTETTA PER LA SALUTE MENTALE COD. TIPOLOGIA SRP 3.1.2 COD. ORPS 604432"

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. AUTORIZZAZIONI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016, D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “VILLA MONTEFELTRO”, SITA IN VIA LANCIARINI N. 5, COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE (PU) – PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE: N. 12 POSTI LETTO CURE INTERMEDIE COD. TIPOLOGIA R2.1 COD. ORPS 604578.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017, modificata con D.G.R. n. 889 del 06.07.2020;

VISTA la D.G.R. n. 928 del 13/07/2020;

DECRETA

- di accogliere l'istanza di accreditamento istituzionale, presentata (prot. n.1027201|11/09/2020 integrata con prot. 1035417|14/09/2020) dal legale rappresentante dell'impresa Villa Montefeltro con sede legale in Sassocorvaro Auditore (PU), Via Lanciarini 6 – P.IVA 02618720417;
- di dare atto della dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, resa dal legale rappresentante della società, così come previsto dalla DGR n.188/2015;
- di prendere atto dell'autorizzazione all'esercizio di n.12 posti letto per le prestazioni di cure intermedie rilasciata dal SUAP Montefeltro (PU) con provvedimento prot. n. 1443 del 11.09.2020;
- di attestare l'esito favorevole circa la valutazione di funzionalità, di cui all'Art. 17 comma 4 della L.R. 21/2016, per l'accREDITAMENTO di n. 12 posti letto (cod. tipologia R2.1-ORPS 604578), della struttura in oggetto, in capo al Servizio Sanità – PF Autorizzazioni;



- di prendere atto del verbale di verifica dei requisiti previsti dal Manuale di Accreditamento (DGR n. 47/2018), svolta presso la struttura in data 16.09.2020 dal Gruppo di Accreditamento Regionale, la cui relazione di sintesi al punto 4 del verbale stesso è riportata nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamata e fatta propria;
- di dare atto che il suddetto verbale assegna alla struttura in oggetto la classe **5**;
- di accreditare, ai sensi della L.R. n.21/2016 e s.m.i, la struttura sanitaria denominata “VILLA MONTEFELTRO”, sita in via Lanciarini 5, Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) per le seguenti prestazioni in regime residenziale: n. 12 posti letto CURE INTERMEDIE cod. tipologia R2.1 cod. ORPS 604578.
- di trasmettere il presente decreto al legale rappresentante dell’impresa “VILLA MONTEFELTRO” di Sassocorvaro Auditore (PU);

La Regione, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza ai sensi dell’art. 19 della L.R.21/2016 e della DGR n.109/2015, si riserva di verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti di accreditamento.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all’art. 20 della Legge Regionale n.21/2016.

Ai sensi dell’art. 18 comma 1 della L.R.21/2016, l’interessato può presentare alla Regione entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, le proprie controdeduzioni mediante richiesta di riesame.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE
Dott. Marco Nocchi

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR n.1105 del 25.08.2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”;
- DGR n.1103 del 29.09.2014 “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;
- DGR n.522 del 23.04.2018 “L.R. 30 settembre 2019, n.21 e s.m.i. – Costituzione e funzionamento dell’Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A)”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 889 del 06.07.2020 “L.R. n. 20/2001. Parziale modifica della deliberazione di organizzazione n.31/2017 e ss.mm.ii. della Giunta regionale e conseguente modifica e integrazione della DGR n. 608/2020 inerente il fabbisogno di personale anno 2020”;
- D.G.R. n. 928 del 13/07/2020 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Assunzione e conferimento incarico dirigenziale della Posizione di funzione "Autorizzazioni" nell’ambito del Servizio Sanità e Posizione di funzione “Turismo” nell’ambito del Servizio Sviluppo e valorizzazione delle Marche della Giunta Regionale”
- Decreto Dirigente Servizio Sanità n.13 del 27.08.2020: “Legge regionale 20/2001 - conferimento degli incarichi di responsabilità di Posizione Organizzativa istituite nell’ambito del Servizio Sanità.”
- Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020 “Circolare relativa



ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.”

- provvedimento prot. n. 1443 del 11.09.2020 del SUAP Montefeltro (PU): “AUTORIZZAZIONE n.6 -2020 RELATIVA ALL’ESERCIZIO DI UNA STRUTTURA SANITARIA, IN REGIME OSPEDALIERO E RESIDENZIALE, denominata “Villa Montefeltro”, sita in via Lanciarini n. 5 del Comune di Sassocorvaro Auditore (PU);
- Decreto Dirigente PF Autorizzazioni n. 4 del 10.09.2020 ad oggetto: L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II.- D.G.R. 47/2018 – ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “VILLA MONTEFELTRO”, SITA IN VIA LANCIARINI N. 5, COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE (PU) – PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE: N. 12 POSTI LETTO CURE INTERMEDIE COD. ORPS 604578”.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e DGR n. 1889/2001 e ss.mm.ii., riconfermando i contenuti del punto 1 del dispositivo della DGR n. 1501/2016 e Regolamento Regionale 8 marzo 2004 n.1.

Nel caso in esame, il legale rappresentante dell’impresa Villa Montefeltro con sede legale in Sassocorvaro Auditore (PU), Via Lanciarini 6 – P.IVA 02618720417, ha inoltrato l’istanza acquisita al protocollo della PF Accreditamenti del Servizio Sanità n. 1027201|11/09/2020 ed integrata con nota acquisita con prot. 1035417|14/09/2020, per chiedere il rilascio dell’accreditamento istituzionale della struttura sanitaria denominata “VILLA MONTEFELTRO”, sita in via Lanciarini 5, Comune di Sassocorvaro Auditore (PU) – per le seguenti prestazioni in regime residenziale: n. 12 posti letto CURE INTERMEDIE cod. tipologia R2.1 cod. ORPS 604578.

Si dà atto che la struttura in oggetto è stata autorizzata all’esercizio di n.12 posti letto per le prestazioni di cure intermedie dal SUAP Montefeltro (PU) con provvedimento prot. n. 1443 del 11.09.2020.

Il Responsabile del Procedimento, tenuto conto della Circolare del Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020, ha comunicato alla struttura richiedente con prot. 1034489|14/09/2020, l’avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e segg.



della Legge n. 241/90 e s.m.i. unitamente alla richiesta di integrazione documentale.

Ai fini dell'accreditamento dei 12 posti letto richiesti (cod tipologia R2.1 – ORPS 604578), per la valutazione della funzionalità della struttura, ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L.R.21/2016, si tiene conto del fabbisogno regionale di assistenza definito con la DGR n. 1105/2017 che stabilisce: i *posti accreditabili* per l'area ANZIANI del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n. 2, sono n°29 posti letto (accreditabili).

Poiché, dal sistema informativo regionale risultano attualmente *accreditati* n.0 posti letto per l'area ANZIANI del livello assistenziale intensivo residenziale del Distretto n. 2, è possibile accreditare i n.12 posti letto richiesti.

Con nota a firma congiunta dei Dirigenti della PF Autorizzazioni e della PF Accreditamenti prot. 1040356/15/09/20210 è stata richiesta al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria l'attivazione del GAR quale Gruppo Regionale per la verifica dei requisiti.

Al fine, infatti, di garantire che la struttura accreditata assicuri adeguate condizioni di organizzazione interna, dotazioni strumentali e tecnologiche appropriate per quantità, qualità e funzionalità in relazione alle prestazioni erogabili e alle necessità assistenziali, il GAR ha effettuato il sopralluogo.

Il Coordinatore CTO dell'Agenzia Regionale Sanitaria ha trasmesso al Dirigente della P.F. Autorizzazioni il verbale di verifica dei requisiti previsti nel Manuale di Accreditamento (DGR 47/2018), assunto al prot. n. 1051357 del 17.09.2020, la cui relazione di sintesi del 16.09.2020 riporta quanto segue:

“In data odierna i sottoscritti componenti GAAR Marche hanno avuto accesso alla struttura denominata “Villa Montefeltro” sita a Sassocorvaro (PU) via Lanciarini 6 che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, day surgery, prestazioni in regime residenziale e prestazioni in regime ambulatoriale (come dettagliato al punto 1) per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento ai sensi della LR 21/2016.

Visitata la struttura, esaminata la documentazione e sentito il personale presente, si è accertato il possesso di tutti i requisiti applicabili previsti dal Manuale di Accreditamento e della disciplina transitoria.

Pertanto si propone l'accreditamento in classe 5 (cinque).

Per quanto sopra esposto, sulla base della rispondenza ai requisiti di tipo A, B, C (vedi tab.1), si esprime il nulla osta al rilascio dell'accreditamento istituzionale.

La relazione riporta la seguente annotazione:

Paragrafo n°	Cod. Paragrafo	Requisito n°	NOTE
10.1 RESG		70	Passa da SI a N/A

Il requisito n°70 riporta:

Esistono protocolli interni per un corretto lavaggio degli effetti lettereci e degli indumenti (se la lavanderia non è appaltata).

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di



legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Autorizzazioni di accreditare la struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della "P.F. Autorizzazioni" di adottare il decreto ad oggetto:

"L.R. N. 21/2016, D.G.R. 47/2018, CIRC. PROT. 207207/2020 - ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "VILLA MONTEFELTRO", SITA IN VIA LANCIARINI N. 5, COMUNE DI SASSOCORVARO AUDITORE (PU) – PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE: N. 12 POSTI LETTO CURE INTERMEDIE COD. TIPOLOGIA R2.1 COD. ORPS 604578"

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tiziana Gualandri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
nessuno



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 - DGR 47/2018 – ALL. A DGR 875/2019 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "FONDAZIONE RECANATESI OSIMO" SITA NEL COMUNE DI OSIMO (AN) - VIA FLAMINIA II, N.68:N. 11 POSTI LETTO R2.2/RSA COD ORPS 604890 PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E N. 20 POSTI LETTO PRF3/RD3 COD ORPS 604891 RSA DISABILI.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di attestare l'esito positivo delle verifiche di compatibilità regionale, di cui all'art. 8, commi 2 e 3 L.R. 21/2016, svolte dal Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (acquisite con prot. n. 277660|04/03/2020 e prot. 323092|17/03/2020, relativo alla richiesta acquisita al prot. 2690|02/01/2020, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 288358|06/03/2020, del legale rappresentante della FONDAZIONE RECANATESI OSIMO P.IVA 02255600427, per la verifica della compatibilità e congruità regionale per l'autorizzazione alla trasformazione delle prestazioni in regime residenziale della struttura sanitaria denominata "FONDAZIONE RECANATESI OSIMO" sita nel comune di Osimo (AN) - via Flaminia II, n.68: n. 11 posti letto R2.2/RSA ORPS 604890 per anziani non autosufficienti e n. 20 posti letto PRF3/RD3 ORPS 604891 RSA disabili.
- di prendere atto dei verbali del Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità (verbali ID 19132190|26/02/2020 e ID 19490733|15/04/2020), di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, riportati nel documento istruttorio e che qui si intendono integralmente richiamati e fatti proprio;



- di dare atto che la congruità si intende espressa positivamente nel rispetto di quanto indicato nel verbale della commissione per la verifica della congruità. In sede di sopralluogo e verifica per l'autorizzazione all'esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla DGR 2200/2000 e ss.mm.ii dovranno essere soddisfatti;
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Osimo (AN) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**Per IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)**

**IL SOSTITUTO
(Avv. Anna Maria Lelii)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i.;
- Regolamento regionale 1/2018: Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’art. 7, comma 3, della Legge Regionale 30 settembre 2016, n.21 “Autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitarie sociali pubblici e privati”;
- DGR n.289 del 09.04.2015 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n. 1105 del 25.09.2017 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.128 del 13.02.2019 “Avvio delle progettualità “prioritarie” di cui al punto 4, lettera c), quarto alinea/capoverso della DGR 1105/17 “Piano Regionale Socio Sanitario 2010-2014 – DGR 289/15 – Revisione del fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- DGR n.875 del 22.07.2019 “DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi;
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”;
- Decreto P.F. Accreditamenti n° 36 del 27/02/2020 “L.R. N. 21/2016 E SS.M.II. -Costituzione Gruppo di Lavoro per la verifica di congruità dei progetti rispetto ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 7, comma1, lettere a), b) e c) della L.R. 21/2016”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;



- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Preso d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti”.
- Circolare Dirigente P.F. Accreditamenti prot. 207207 del 18.02.2020 “Circolare relativa ai nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private. Chiarimenti applicativi.”

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.*

La Giunta regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e ss.mm.ii. e DGR n. 1889/2001 e ss.mm.ii., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGRn. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1.

La procedura richiamata nella DGR n.2200/2000 e ss.mm.ii. e confermata nell’attuale L.R. 21/2016 e ss.mm.ii. stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

La Giunta Regionale con DGR n.875 del 22.07.2019 “DGR 128/2019 - Presentazione progettualità "prioritarie" scadenza 31/03/2019: adempimenti connessi” – ha approvato le richieste di nuove autorizzazioni delle progettualità “prioritarie” di cui alla DGR 128/19, presentate entro il 31.03.2019, anche in eventuale deroga al fabbisogno di cui alla DGR 1105/17, secondo le disposizioni di cui all’Allegato A.

Nell’Allegato A - Unità Operativa Sociale e Sanitaria di Ancona - è prevista la trasformazione di 11 posti letto RPA codice ORPS 600129 in 11 posti letto RS2/RSA e di 20 posti letto CR codice ORPS 604185 in 11 posti letto PRF3/RD3.

Nel caso in esame, il SUAP del Comune di Osimo (AN) ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 2690|02/01/2020, successivamente integrata con nota acquisita al prot. 288358|06/03/2020, l’istanza del legale rappresentante della FONDAZIONE RECANATESI OSIMO, per la verifica della compatibilità e congruità regionale per l’autorizzazione alla trasformazione delle prestazioni in regime residenziale della struttura sanitaria denominata “FONDAZIONE RECANATESI OSIMO” sita nel comune di Osimo (AN) - via Flaminia II, n.68:



n. 11 posti letto R2.2/RSA per anziani non autosufficienti e n. 20 posti letto PRF3/RD3 RSA disabili.

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune di Osimo (AN) ed alla struttura richiedente, con nota del 17/02/2020, prot. n.202653, l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n.241/90 e s.m.i..

Il Dirigente della P.F. Accreditamenti ha trasmesso al Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria, con nota prot. 218188 del 20/02/2020, l'istanza suddetta per il parere di compatibilità, integrata successivamente con le note prot. 262695|02/03/2020 e prot. 297806|09/03/2020.

Il Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria con nota pervenuta alla PF Accreditamenti del Servizio Sanità in data 04/03/2020 e assunta al prot. n.277660/GRM/AIR/A, ha espresso il seguente parere di compatibilità:

“...Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione di 20 posti letto di Casa di Riposo in 20 posti letto di struttura residenziale per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali codice PRF3/RD3 con sede in Osimo (AN) via Flaminia II n.68 previsti nell'allegato A della DGR 875 del 22/07/2019.

Resta salva la verifica di congruità del progetto”.

Successivamente, il Direttore dell'Agenda Regionale Sanitaria con nota pervenuta alla PF Accreditamenti del Servizio Sanità in data 17/03/2020 e assunta al prot. n.323092/GRM/AIR/A, ha espresso un ulteriore parere di compatibilità:

“...Pertanto, per quanto sopra esposto, si esprime parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla trasformazione di 11 posti letto di RPA – Residenza Protetta Anziani - in 11 posti letto di struttura residenziale per anziani non autosufficienti codice tipologia RS2/R2.2/R2 con sede in Osimo (AN) via Flaminia II n.68 previsti nell'allegato A della DGR 875 del 22/07/2019.

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità dei progetti rispetto ai requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) della L.R. 21/2016, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. Accreditamenti n. 36 del 27.02.2020, ha esaminato l'istanza durante l'incontro del 25.02.2020, di cui al verbale ID 19132190|26/02/2020, esprimendo delle osservazioni al progetto.

L'istante, tramite nota del Comune di Osimo acquisita al prot. 288358|06/03/2020, ha inoltrato le integrazioni richieste dal Gruppo congruità.

Il Gruppo di Verifica, esaminata da remoto tale documentazione come previsto dalle disposizioni emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da corona virus (DPCM 8/03/2020 - Circolare Presidente Regione Marche del 11/03/2020: “nello svolgimento di riunioni in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto”), ha rilasciato il parere che di seguito si riporta (verbale ID 19490733|15/04/2020 firmato digitalmente):



“esprime parere favorevole alla trasformazione delle prestazioni della struttura sanitaria denominata “FONDAZIONE RECANATESI OSIMO”, sita nel Comune di Osimo (AN) in via Flaminia II, n.68 - Regime RESIDENZIALE - N. 11 posti letto R2.2/RSA per anziani non autosufficienti e N. 20 posti letto PRF3/RD3 Residenza Sanitaria Assistenziale Disabili.

Tutti i requisiti dei codici paragrafo “STG”, “RS”, “PRF” del vigente Manuale Regionale di Autorizzazione dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell’autorizzazione all’esercizio.

Per quanto sopra esposto, considerato l’esito dei suddetti pareri di compatibilità e di congruità, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di attestare la compatibilità e congruità regionali per l’autorizzazione alla realizzazione della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. “Accreditamenti” di adottare il presente decreto ad oggetto:

L. R. N. 21/2016 - DGR 47/2018 – ALL. A DGR 875/2019 - COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “FONDAZIONE RECANATESI OSIMO” SITA NEL COMUNE DI OSIMO (AN) - VIA FLAMINIA II, N.68:

N. 11 POSTI LETTO R2.2/RSA COD ORPS 604890 PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E N. 20 POSTI LETTO PRF3/RD3 COD ORPS 604891 RSA DISABILI.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Tiziana Gualandri)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI



(nessuno)



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 e ss.mm.ii.- D.G.R. 47/2018 - VERIFICA REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA "RESIDENZA VALDASO" (KOS CARE SRL) - SITA IN CONTRADA VALDASO - COMUNE DI CAMPOFILONE (FM) - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 100 POSTI LETTO.**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l'articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di prendere e dare atto che è stato verificato, da parte del Gruppo Regionale dei Valutatori e trasmesso con nota del Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria (acquisita con prot. n.1281125 del 25.10.2019), il possesso dei requisiti minimi relativo alla richiesta, (ns. prot. 1069959 del 09.09.2019) presentata dal Legale Rappresentante della soc. Kos Care srl con sede a Milano, Via Durini n.9 – P.IVA 0114819054, di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura sanitaria denominata "Residenza Valdaso" – situata in Contrada Valdaso – Comune di Campofilone (FM) - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.100 posti letto come di seguito suddivisi:
 - **n. 48** posti letto RS2 – RSA per anziani non autosufficienti (codice tipologia R2.2 – codice ORPS 603501);
 - **n. 20** posti letto PRF4 – Unità speciali residenziali (codice tipologia RD1.4 – codice ORPS 603503);
 - **n. 12** posti letto PRF1 – Residenze Sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva (codice tipologia RD1.1 – codice ORPS 604821);
 - **n. 20** posti letto RS3 – RSA demenze (codice tipologia RD2 – codice ORPS 604822);



- di dare atto, altresì, che l'autorizzazione alla trasformazione di posti letto, già autorizzati come RSA Anziani, è stata rilasciata dal SUAP Piceno Consind – Comune di Campofilone (FM) con provvedimento T.U. n.930 del 06.09.2019;
- di attestare, per quanto di competenza della P.F. Accreditamenti, il possesso dei requisiti minimi ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria da parte del Comune di Campofilone (FM);
- di trasmettere il presente decreto al SUAP Piceno Consind – Comune di Campofilone (FM) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m., DGR 1889/2001 e s.m., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”
- DGR n.1103 del 29.09.2014 “Legge Regionale n. 20/2000 art. 22 - "Costituzione e funzionamento del Gruppo di accreditamento regionale (GAR)". Modifiche e integrazioni all'atto deliberativo n. 735/2009”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- Decreto Dirigenziale n.203 del 3 luglio 2019 “Preso d’atto del Decreto del Dirigente del Servizio Salute n.23 del 28.06.2109 e revoca del Decreto n.168 del 28.05.2019 del Dirigente P.F. Accreditamenti”.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 recante: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con L.R. n.7 del 14.03.2017.*

La Giunta Regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa di approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e s.m. e DGR n. 1889/2001 e s.m., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1.



La L.R. n.21/2016 e s.m.i., stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie, previa verifica, da parte della struttura organizzativa regionale competente, del rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Alla Regione vengono riservati compiti di verifica dell'effettivo rispetto dei requisiti minimi che devono essere dichiarati, in forma di autocertificazione, dal legale rappresentante della struttura stessa.

Nel caso in esame, il SUAP Piceno Consind – Comune di Campofilone (FM) con nota del 06.09.2019, acquisita al protocollo del Servizio Sanità in data 09.09.2019 al prot. n. 1069959, ha trasmesso la domanda del dal Legale Rappresentante della soc. Kos Care srl con sede a Milano, Via Durini n.9 – P.IVA 0114819054, per la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura sanitaria denominata

“Residenza Valdaso” – situata in Contrada Valdaso – Comune di Campofilone (FM) - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.100 posti letto come di seguito suddivisi:

- **n. 48** posti letto RS2 – RSA per anziani non autosufficienti (codice tipologia R2.2 – codice ORPS 603501);
- **n. 20** posti letto PRF4 – Unità speciali residenziali (codice tipologia RD1.4 – codice ORPS 603503);
- **n. 12** posti letto PRF1 – Residenze Sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva (codice tipologia RD1.1 – codice ORPS 604821);
- **n. 20** posti letto RS3 – RSA demenze (codice tipologia RD2 – codice ORPS 604822);

Tenuto conto che:

- con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n.214 del 10.07.2019, è stata attestata la compatibilità regionale e la congruità delle misure previste per il rispetto dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici ai fini della trasformazione di posti letto della struttura “Residenza Valdaso”;
- con provvedimento T.U. n.930 del 06.09.2019 del SUAP Piceno Consind – Comune di Campofilone (FM) è stata rilasciata l'autorizzazione alla trasformazione di posti letto, già autorizzati come RSA Anziani;

il Responsabile del procedimento ha comunicato alla struttura, con nota del 12.09.2019, prot. n.1086929, l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e segg. della Legge n.241/90.

Il Dirigente della P.F. Accreditamenti ha trasmesso al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. n.1153986 del 12.09.2019, l'istanza suddetta per l'attivazione del Gruppo di valutazione (GAR).

Il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale ha trasmesso al Servizio Sanità e assunta al protocollo della P.F. Accreditamenti con n.1281125 in data 25.10.2019, copia della relazione



del Gruppo di valutazione (GAR) corredata del parere favorevole per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria della struttura sanitaria denominata "Residenza Valdaso" – situata in Contrada Valdaso – Comune di Campofilone (FM) - per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e prestazioni di residenze sanitarie assistenziali in regime residenziale con una dotazione di n.100 posti letto come di seguito suddivisi:

- **n. 48** posti letto RS2 – RSA per anziani non autosufficienti (codice tipologia R2.2 – codice ORPS 603501);
- **n. 20** posti letto PRF4 – Unità speciali residenziali (codice tipologia RD1.4 – codice ORPS 603503);
- **n. 12** posti letto PRF1 – Residenze Sanitarie Riabilitazione (RSR) intensiva (codice tipologia RD1.1 – codice ORPS 604821);
- **n. 20** posti letto RS3 – RSA demenze (codice tipologia RD2 – codice ORPS 604822).

Si riporta di seguito la relazione di sintesi del Gruppo di Accreditamento Regionale:

"In data odierna, 21.10.2019, i sottoscritti R.S., R.F. e F.L., componenti del GAR Marche, si sono recati a Campofilone C.da Valdaso presso la Residenza Valdaso che eroga prestazioni di:

a) riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

b) prestazioni di residenze sanitarie assistenziali con una dotazione di

n. 12 posti letto di riabilitazione intensiva cod. PRF1/RD1.1

n. 20 posti letto di Unità speciali cod. PRF4/RD1.4

n. 20 posti letto RSA demenze cod. R2D

n. 48 posti letto RSA Anziani cod. R2.2

per una dotazione totale di n. 100 posti letto.

Preso atto di tutta la documentazione prodotta, ritenuta congrua rispetto ai requisiti di autorizzazione applicabili, sentito il personale ed effettuato il sopralluogo che conferma il possesso dei requisiti così come dichiarati, si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9 della LR 21/2016 e della DGR n.47 del 22.01.2018 per la struttura sanitaria suddetta".

La suddetta relazione del Gruppo di valutazione (GAR), obbligatoria ai sensi della L.R. 21/2016, è pervenuta alla P.F. "Accreditamenti" in data 25.10.2019 ed acquisita al prot. n.1281125.

Per quanto sopra esposto, considerato l'esito finale della verifica del GAR, attesa la regolarità della documentazione acquisita, accertato che sussistono i necessari presupposti di legge, fermo restando ed impregiudicato ogni controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di attestare il possesso dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura in esame.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.



Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Accreditamenti di adottare il presente decreto ad oggetto:

“L.R. N. 21/2016 e ss.mm.ii.- D.G.R. 47/2018 - VERIFICA REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA STRUTTURA SANITARIA “RESIDENZA VALDASO” (KOS CARE SRL) - SITA IN CONTRADA VALDASO - COMUNE DI CAMPOFILONE (FM) - PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE CON UNA DOTAZIONE DI N. 100 POSTI LETTO”.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Tiziana Gualandri)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI
(nessuno)

TG/cg



DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
ACCREDITAMENTI

Oggetto: **L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II. – D.G.R. N. 47/2018 – COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE AL PIANO SECONDO DEL PLESSO VILLA MARGHERITA DELLA CASA DI CURA VILLA DEI PINI: RIQUALIFICAZIONE CORPO 12 E AMPLIAMENTO SUL FRONTE NORD CORPO 13 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA PER UN NUCLEO DI 20 POSTI LETTO DI CUI 10 POSTI LETTO ATTUALMENTE AUTORIZZATI COME SRP2 (ORPS 604415) E 10 POSTI LETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE CODICE SRP1, DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA “CASA CURA VILLA DEI PINI” PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE, IN REGIME RESIDENZIALE – SITUATA IN VIALE DEI PINI N. 31 – CIVITANOVA MARCHE (MC).**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 2016, n. 21 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 47 del 22.01.2018;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la D.G.R. n. 31 del 25.01.2017;

VISTA la D.G.R. n. 152 del 24.02.2017;

DECRETA

- di attestare l’esito positivo della verifica di compatibilità regionale, di cui all’art. 8 comma 3 L.R. 21/2016, relativa alla richiesta presentata dal Legale Rappresentante della Società Sanatrix Gestioni Srl. - P.I.0149007438 – con sede a Civitanova Marche (MC), Viale dei Pini n. 31, per autorizzare a realizzare al piano secondo del plesso villa margherita della casa di cura villa dei pini: riqualificazione corpo 12 e ampliamento sul fronte nord corpo 13 per la realizzazione di una residenza sanitaria psichiatrica per un nucleo di 20 posti letto di cui 10 posti letto attualmente autorizzati come SRP 2 (codice ORPS 604415) e 10 posti letto di nuova realizzazione codice SRP 1, della struttura sanitaria denominata “casa cura villa dei pini” per l’erogazione di prestazioni psichiatriche, in regime residenziale – situata in viale dei pini n. 31 – Civitanova marche (mc).



- di prendere atto del verbale del Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, riportato nel documento istruttorio e che qui si intende integralmente richiamato e fatto proprio;
- di dare atto che la congruità si intende espressa positivamente nel rispetto di quanto indicato nel Verbale della Commissione per la verifica della congruità. In sede di sopralluogo e verifica per l'autorizzazione all'esercizio, tutti i requisiti applicabili, di cui alla D.G.R. 2200/2000 e ss.mm.ii., dovranno essere soddisfatti;
- si dà atto che la struttura in esame è stata autorizzata all'esercizio per l'erogazione di prestazioni psichiatriche con Provvedimento prot. n. 47377 del 30.09.2015 rilasciato dal Comune di Civitanova Marche (MC);
- di trasmettere il presente decreto al Comune di Civitanova Marche (MC) per l'adozione degli atti di competenza.

Il presente Decreto non comporta alcun obbligo per le strutture del Servizio Sanitario Regionale di procedere alla sottoscrizione di accordi contrattuali di cui all'art. 20 della Legge Regionale n.21 del 30 settembre 2016.

Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, impegno di spesa a carico della Regione.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.241/90, il presente decreto può essere impugnato entro 60 giorni dinanzi al TAR Marche, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Claudia Paci)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati” e s.m.i;
- DGR n. 2200/2000 e s.m.i. “L.R. 20/2000, art. 6 – determinazione dei requisiti minimi richiesti per l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”;
- DGR n. 47 del 22.01.2018 “Art. 13, comma 1 della L.R. 7/2017 – adozione della disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni ed accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private-DGR 2200/2000 e s.m.i., DGR 1889/2001 e s.m.i., approvata con DGR 1501/2016 e Regolamento 8 Marzo 2004 n.1”;
- DGR n.289 del 09/04/2015: “Piano Regionale Socio Sanitario 2010 – 2014 Fabbisogno delle strutture residenziali e semiresidenziali delle aree: sanitaria extraospedaliera, socio-sanitaria e sociale”;
- Legge n. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. n. 20 del 15 ottobre 2001 “Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione”;
- D.G.R. n. 31 del 25/01/2017 “L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi”;
- D.G.R. n. 152 del 24/02/2017 “Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- Decreto Dirigenziale n. 282/ACR del 05/09/2018 e successivo Decreto Dirigenziale n.328/ACR del 05.11.2018 “Attribuzione responsabilità dei procedimenti e attribuzione competenze al personale assegnato alla P.F. Accreditamenti”.

Motivazione

In data 28.10.2016 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale n. 21/2016 avente ad oggetto: *“Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”, successivamente modificata ed integrata con la L.R. n° 7 del 14/03/2017.*

La Giunta Regionale con DGR n. 47 del 22.01.2018, in attesa dell’approvazione dei nuovi manuali di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, ha deliberato di adottare, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L.R. 7/2017, la disciplina transitoria dei criteri e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private di cui alla DGR n.2200/2000 e s.m. e DGR n. 1889/2001 e



s.m., riconfermando i contenuti del punto uno del deliberato della DGR n. 1501/2016 e Regolamento regionale 8 marzo 2004 n.1.

La procedura richiamata nella DGR n. 2200/2000 e ss.mm.ii. e confermata nell'attuale L.R. n.21/2016 e ss.mm.ii., stabilisce che i Comuni competenti per territorio rilascino l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie, previa verifica, da parte della Regione, della compatibilità del progetto rispetto al fabbisogno determinato dal Piano Sanitario Regionale e dagli atti di programmazione regionali, nonché la verifica della congruità dello stesso progetto rispetto ai requisiti minimi autorizzativi.

Nel caso in esame, il Comune di Civitanova Marche (MC) ha richiesto, con pec del 03.07.2018 pervenuta al Servizio Sanità in data 09.07.2018 e assunta al prot. n.0792983, la verifica della compatibilità e congruità regionali, per autorizzare a realizzare al piano secondo del plesso villa margherita della casa di cura villa dei pini: riqualificazione corpo 12 e ampliamento sul fronte nord corpo 13 per la realizzazione di una residenza sanitaria psichiatrica per un nucleo di 20 posti letto di cui 10 posti letto attualmente autorizzati come SRP 2 (codice ORPS 604415) e 10 posti letto di nuova realizzazione codice SRP 1, della struttura sanitaria denominata "casa cura villa dei pini" per l'erogazione di prestazioni psichiatriche, in regime residenziale – situata in viale dei pini n. 31 – Civitanova marche (mc).

Si dà atto che la struttura in esame è stata autorizzata all'esercizio per l'erogazione di prestazioni psichiatriche con Provvedimento prot. n. 47377 del 30.09.2015 rilasciato dal Comune di Civitanova Marche (MC).

Il Responsabile del procedimento ha comunicato al Comune e alla struttura richiedente, con nota del 12.07.2018, prot. n. 808727, l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 7 e segg. della Legge n.241/90 e s.m.i; ha inoltre trasmesso al Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria, con nota prot. 808669 del 12.07.2018, l'istanza suddetta per il parere di compatibilità.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria in data 26.09.2018, con nota prot. n.8186/ARS/P pervenuta al Servizio Sanità in data 27.09.2018 e assunta al prot. con n.1077766 ha espresso il seguente parere:

“E’ pervenuta la richiesta richiamata in premessa volta a realizzare:

I° Intervento) al PIANO SECONDO una riqualificazione del Corpo 12 e un ampliamento sul fronte nord del Corpo 13 per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Psichiatrica di un nucleo di 20 posti letto all'interno del plesso VILLA MARGHERITA della Casa di Cura Villa dei Pini di Civitanova Marche sita in Viale dei Pini n.31. Il nucleo di 20 posti letto risulta così composto:

- 10 posti letto attualmente autorizzati come SRP2 codice ORPS 604415;
- 10 posti letto di nuova realizzazione codice SRP1.

II° Intervento) realizzazione di 10 posti letto codice SRP1 struttura residenziale psichiatrica.

Tenuto conto che:



1) ai sensi della DGR 289/2015 rispetto alla richiesta in esame, emerge che:

- i posti letto richiesti (SRP1 Strutture residenziali Terapeutiche) si collocano in regime residenziale - livello assistenziale intensivo - salute mentale;
- i posti letto autorizzabili sul territorio regionale del suddetto livello sono 160;
- nel Distretto di Civitanova Marche i posti letto autorizzabili residenziali per il livello assistenziale intensivo sono 13;

2) dall'apposito database informatico AURORA che monitora la situazione dei posti letto operativi, risulta che:

- i posti letto autorizzati di SRP1 sul territorio regionale sono 95;
- per il livello Intensivo dei servizi residenziali per la salute mentale l'indice di dotazione del Distretto 8 – Civitanova Marche è 0,00, inferiore al corrispondente valore regionale (0,09);
- nel Distretto di Civitanova Marche non ci sono posti letto autorizzati di SRP1.

Esito istruttoria

I° Intervento) e II° Intervento:

nel Distretto di Civitanova Marche i posti letto disponibili risultano 13. Pertanto sono attualmente presenti elementi per esprimere un parere di compatibilità positivo alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione di struttura residenziale salute mentale codice SRP1 (livello assistenziale intensivo) per 10 posti letto. Inoltre nulla osta, per quanto di competenza, per la compatibilità ai lavori di riqualificazione del Corpo 12 e un ampliamento sul fronte nord del Corpo 13.

Resta salva la verifica di congruità del progetto.”

Il Gruppo di Lavoro per la verifica della congruità, costituito con Decreto del Dirigente della P.F. “Accreditamenti” n. 105 del 13.06.2014 (modificato con DD n. 375 del 13.10.2016), ha rilasciato il parere relativo alla verifica della congruità, di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 21/2016, in data 21.11.2018 e assunto al prot. n.12968491|R_MARCHE|GRM|AIR|A, che di seguito si riporta:

“...esaminata la documentazione pervenuta in data 09/07/2018 prot. n. 0792983 R_MARCHE/GRM/SAN/A da parte del Comune di Civitanova Marche si esprime parere di congruità favorevole al progetto riguardante ampliamento per la realizzazione di un reparto per residenza sanitaria psichiatrica di 20 posti letto e locali annessi al piano secondo, 3° livello, quota - 6,80.

Tutti i requisiti applicabili di cui al codice paragrafo 2 STG e 7.4 SRP del vigente Manuale di Autorizzazione dovranno essere posseduti al momento della richiesta dell'autorizzazione all'esercizio.”

I pareri obbligatori di compatibilità e di congruità di cui alla LR 21/2016, sono pervenuti rispettivamente in data 27.09.2018 prot. 1077766 ed in data 21.11.2018 assunto al prot.



n.1296849|R_MARCHE|GRM|AIR|A.

Dal presente decreto non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Esito dell'istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone al dirigente della P.F "Accreditamenti" di adottare il presente decreto ad oggetto:

"L.R. N. 21/2016 E SS.MM.II. – D.G.R. N. 47/2018 – COMPATIBILITÀ E CONGRUITÀ REGIONALE PER AUTORIZZAZIONE A REALIZZARE AL PIANO SECONDO DEL PLESSO VILLA MARGHERITA DELLA CASA DI CURA VILLA DEI PINI: RIQUALIFICAZIONE CORPO 12 E AMPLIAMENTO SUL FRONTE NORD CORPO 13 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA PER UN NUCLEO DI 20 POSTI LETTO DI CUI 10 POSTI LETTO ATTUALMENTE AUTORIZZATI COME SRP2 (ORPS 604415) E 10 POSTI LETTO DI NUOVA REALIZZAZIONE CODICE SRP1, DELLA STRUTTURA SANITARIA DENOMINATA "CASA CURA VILLA DEI PINI" PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI PSICHIATRICHE, IN REGIME RESIDENZIALE – SITUATA IN VIALE DEI PINI N. 31 – CIVITANOVA MARCHE (MC)."

La sottoscritta dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della Legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Francesca Valletti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI
(nessuno)

FV

